



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sentenza n. 216/2025

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

MARTA TONOLO

Presidente

INNOCENZA ZAFFINA

Consigliere

DANIELA ALBERGHINI

Consigliere, relatore

nell' udienza del 9 aprile 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32245** del registro di segreteria, promosso con atto

di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di

TOY TECH SRL avente sede legale in CAVASO DEL TOMBA (TV), via

PONTICELLO n. 29, Codice Fiscale e Partita IVA 04914580263, in persona del

legale rappresentante p.t. Sig.ra Ivana Fietta e **IVANA FIETTA**, nata ad

ASOLO (TV) il 15/06/1970, C.F. FTTVNI70H55A471H, residente nel Comune

di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) in via MEZZO CIEL n. 44, rappresentate

e difese dall'Avv. Francesco Dalla Balla del Foro di Belluno, c.f.

DLLFNC91P28D530L, pec francesco.dallaballa@ordineavvocatibellunopec.it,

con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Feltre (BL), viale Monte

Grappa n. 6;

LUCA SERAFIN, nato ad Asolo (TV) il 05/11/1966 C.F. SRFLCU66S05A471K, e

residente in Trg Sunca 2, 85310 Budva, Montenegro, rappresentato e difeso

dall'Avv. Nicola Magaldi, C.F. MGLNCL80E17H501T pec:

	nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitrevise.it, del Foro di Treviso, con	
	domicilio eletto presso il suo studio in Treviso via Olivi n. 34 e con domicilio	
	digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata;	
	Visti l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale in data 25 novembre 2024, le memorie di costituzione dei	
	convenuti e gli atti di causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 aprile 2025, con l'assistenza del	
	segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Consigliere	
	Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del	
	Vice Procuratore generale Francesca Dimita, l'Avv. Francesco Dalla Balla per	
	Toy Tech s.r.l. e Ivana Fietta e l'Avv. Nicola Magaldi per Luca Serafin.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale ha	
	convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale Toy	
	Tech s.r.l, Ivana Fietta e Luca Serafin per ivi sentirli condannare, in solido tra	
	loro, al pagamento in favore della Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli	
	Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa (INVITALIA SPA) della somma di €	
	106.659,75, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli	
	interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo	
	soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.	
	Esponeva la Procura che la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico	
	Finanziaria di Treviso con nota del 28/02/2024 aveva segnalato un'ipotesi di	
	danno erariale derivante dall'indebita percezione da parte di Toytech s.r.l.	
	di incentivi stanziati a valere sul c.d. Fondo Impresa Femminile, finanziati	
	con risorse del PNRR (investimento M5C1/1.2 "Creazione di imprese	

	femminili”), e destinati a favorire la partecipazione delle donne al mondo	
	del lavoro con l’avvio di nuove attività imprenditoriali e il consolidamento di	
	quelle esistenti.	
	Nell’ambito delle proprie attività di controllo la Guardia di Finanza aveva	
	ascertato che la TOY TECH S.r.l., destinataria di talune agevolazioni a carico	
	del Fondo impresa femminile per un progetto innovativo nel settore delle	
	<i>vending machine</i> denominato “Game in Bubble”, non lo aveva, in realtà,	
	realizzato in quanto i prodotti che avrebbero dovuto connotarsi da	
	novità/innovazione erano esistenti già prima della presentazione della	
	domanda di agevolazione.	
	Ivana Fietta, unitamente all’ ex marito Luca Serafin, risultato essere	
	amministratore di fatto della TOY TECH s.r.l., si sarebbe servita di	
	dichiarazioni e fatture contenenti elementi non veritieri per rendicontare	
	spese al fine di ottenere la liquidazione di una quota parte del beneficio	
	ottenuto.	
	Le operazioni compiute dai militari della GDF avevano portato	
	all’acquisizione di numerosi elementi e riscontri probatori sulla	
	responsabilità erariale oggetto di segnalazione, di talchè con atto della	
	Procura erariale del 24 giugno 2024 TOY TECH SRL, l’amministratore di	
	quest’ultima, Sig.ra Ivana Fietta, e il Sig. Luca Serafin venivano invitati a	
	presentare proprie difese sulle contestazioni ivi contenute.	
	Nessuno dei soggetti invitati presentava le proprie deduzioni.	
	Il Pubblico Ministero emetteva nei loro confronti atto di citazione in	
	giudizio.	
	Con memoria depositata in data 19 marzo 2025 si costituivano Toy Tech	

	s.r.l. e Ivana Fietta, preliminarmente formulando istanza di sospensione ex	
	art. 106 c.g.c. per tre distinti motivi.	
	Rappresentavano, in primo luogo, che pendeva nei loro confronti il	
	procedimento penale r.g.n.r. n. 82/2024 innanzi alla E.P.P.O. di Venezia per	
	il reato di cui all'art. 640-bis c.p., originato dalla trasmissione all'autorità	
	giudiziaria penale dei medesimi atti d'indagine, svolti dalla Guardia di	
	Finanza nell'esercizio delle funzioni di P.G., successivamente trasmessi	
	anche alla Procura Regionale presso la Corte dei conti e rispetto ai quali il	
	Pubblico Ministero contabile non aveva svolto accertamenti ulteriori o	
	diversi.	
	Evidenziavano, inoltre, richiamando gli artt. 24 e 111 Cost., di essere	
	impossibilitati a formulare una completa ed esaustiva difesa processuale,	
	stante l'avvenuta esecuzione, in data 17 gennaio 2025, del decreto di	
	perquisizione locale e personale e del conseguente sequestro ex artt. 247 e	
	ss. c.p.p., emesso dalla Procura europea di Venezia in data 14 gennaio 2025,	
	a seguito del quale buona parte della documentazione relativa al progetto e	
	all'attività aziendale della ToyTech s.r.l. non era più nella loro disponibilità,	
	impedendo ogni possibile difesa fino all'esito del procedimento penale (e al	
	conseguente dissequestro dei computer, dei documenti e di tutti gli	
	apprestamenti informatici).	
	Rappresentavano, inoltre, la pendenza di un ulteriore, distinto	
	procedimento penale, per i medesimi fatti, innanzi alla Procura della	
	Repubblica di Vicenza, nel quale erano coinvolti complessivamente dodici	
	soggetti, tra i quali anche i fornitori di Toy Tech sentiti a S.I.T. dalla Guardia	
	di Finanza (e destinatari della quasi totalità delle somme odiernamente	

contestate): il perimetro dei legittimati passivi rispetto all'azione erariale, quindi, sarebbe risultato incompleto ed insondabile stante l'indisponibilità degli atti di indagine.

La necessità di sospendere il giudizio veniva, infine, sostenuta in considerazione dell'interesse, nella denegata ipotesi di una condanna, a coltivare l'ipotesi processuale di una corresponsabilità nei confronti del convenuto Luca Serafin, allo stato non possibile in quanto gli accertamenti compiuti dalla E.P.P.O. per radicare la responsabilità penale in capo al Serafin Luca erano coperti da segreto ex art. 329 c.p..

Osservavano, peraltro, che, per le medesime ragioni, non erano nemmeno in condizione di contraddire con riguardo alla ripartizione delle singole responsabilità, sicché una decisione troppo prematura della Corte dei conti avrebbe potuto determinare l'indebita sovraesposizione professionale di alcune parti, a tutto vantaggio di altre.

In via ulteriormente preliminare le convenute Toy Tech e Ivana Fietta eccepivano l'illegittima acquisizione della notizia di danno per violazione dell'art. 51 del d.lgs. n. 174/2016: le indagini sarebbero state svolte dalla Guardia di Finanza fin dall'inizio (29 agosto 2023) nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria e la trasmissione alla Procura della Repubblica della notizia di reato (unitamente alla documentazione acquisita) sarebbe stata indebitamente ritardata al solo fine di acquisire, senza le necessarie garanzie, le dichiarazioni auto indizianti su cui si fonda il teorema accusatorio (anche nella sede contabile), con ciò determinandosi non soltanto la nullità ed inutilizzabilità dei singoli atti d'indagine compiuti in difformità alle garanzie procedurali, ma altresì di tutta l'attività investigativa

successiva e conseguente ai riscontri illecitamente acquisiti.

L'illegittimità dell'acquisizione della notizia di reato deriverebbe, inoltre, dalla trasmissione degli atti penali alla Procura contabile in assenza di un provvedimento autorizzatorio del Pubblico Ministero che assentisse alla *disclosure* degli atti segreti in violazione dell'art. 329 c.p.p., da cui discenderebbe, ex art. 51, comma 3, c.g.c. la nullità degli atti processuali comminata in tutti i casi in cui la notizia di danno fosse stata acquisita in violazione della citata disposizione o altre "fattispecie direttamente sanzionate dalla legge", estendendo perciò la disciplina dell'illegittimità a tutte le violazioni di legge, anche estranee al codice.

Sempre in via preliminare le convenute eccepivano l'inammissibilità del documento prodotto sub n. 2 dal Pubblico Ministero, costituito da un'unica cartella contenente tutti i documenti di causa articolati in sottocartelle, in violazione delle regole tecniche di cui al D.P. Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022, così come modificato dal D.P. n. 115 del 15 aprile 2024, che consentivano al P.M. di allegare, in caso di relazioni delle forze dell'ordine, in modo unitario i documenti a queste allegati, ma solo in via transitoria, fino al rilascio, cioè, della specifica funzionalità, avvenuto in data 16 ottobre 2024 e, quindi, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio.

Veniva, infine, eccepita in rito la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU in quanto le prove non si erano formate nel processo, ma al di fuori e prima di questo ed in assenza di contraddittorio, con la loro conseguente inammissibilità.

In via subordinata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità della documentazione così acquisita, veniva prospettata la questione di

	illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 2, del D.lgs, n. 174/2016	
	<i>“nella parte in cui consente al PM contabile di fondare l'incolpazione sulla</i>	
	<i>base dell'attività investigativa svolta dalla PG sotto la sua direzione, benchè</i>	
	<i>sottratta al contraddittorio delle parti e dei suoi difensori”</i> .	
	Nel merito la difesa, premesso che alla data di avvio delle verifiche della	
	Guardia di Finanza il progetto ammesso a finanziamento, dovendo essere	
	portato a termine entro 24 mesi, si trovava ancora in fase di sviluppo e	
	precisamente al 50%, ha preso posizione sulle singole fatture allegate alla	
	richiesta di erogazione del primo Sal e oggetto delle contestazioni,	
	affermando la loro corrispondenza a beni e servizi realmente acquisiti.	
	Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea.	
	In data 19 marzo 2025 si costituiva in giudizio anche Luca Serafin,	
	contestando la sussistenza dei presupposti, in fatto ed in diritto, per	
	l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della Toytech s.r.l..	
	Rappresentava che la sua società, la JL Communicaxion d.o.o., con sede in	
	Montenegro -ove egli risiedeva da tempo - intratteneva, antecedentemente	
	al contratto per lo sviluppo del software per il progetto in questione,	
	rapporti con la Toy tech per la fornitura di servizi di consulenza direzionale	
	e che esclusivamente per tale motivo egli aveva svolto attività in favore di	
	Toy tech, essendo egli estraneo a qualsiasi fatto gestionale dell'impresa.	
	Le circostanze addotte dal Pubblico Ministero a sostegno della propria	
	ipotesi accusatoria, relative a singoli, circostanziati (e comunque irrilevanti)	
	episodi, non solo non erano sorrette da prova, ma non integravano quei	
	caratteri di continuità e significatività che la giurisprudenza ritiene necessari	
	per il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto.	

In particolare, la difesa sottolineava che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Syncro System non potevano provare alcunchè, considerato che questi non era, né poteva o doveva essere, a conoscenza dei rapporti personali con la sig.ra Fietta e/o di quelli professionali con Toytech e che pertanto ben poteva non aver compreso il reale ruolo svolto da Luca Serafin.

Concludeva, quindi, in via principale per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, per l'applicazione del potere riduttivo ex art. 1, comma 1 *quater* della legge n. 20/1994.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero contestava la fondatezza delle eccezioni preliminari formulate dalla difesa di Toytech sr.l., non ricorrendo i presupposti per la sospensione del giudizio e affermando la regolarità dell'acquisizione della documentazione, previo nulla osta. Evidenziava, inoltre, la diversità delle regole probatorie nel giudizio di responsabilità contabile rispetto al processo penale, essendo le prime fondate sulla preponderanza dell'evidenza e del "più probabile che non", potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un quadro indiziario, liberamente valutabile sulla base del contraddittorio tra le parti, che nel caso in esame si era pienamente attuato, avendo le parti convenute potuto prendere visione degli atti e articolare le proprie difese. Riportandosi, per il resto, agli atti concludeva per l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti.

La difesa di Toytech e Ivana Fietta illustrava ampiamente le deduzioni già svolte in memoria di costituzione, evidenziando in particolare che il

	Pubblico Ministero sarebbe giunto ad errate conclusioni circa l'inesistenza	
	delle attività rendicontate senza tener conto della circostanza che il	
	progetto, all'atto della verifica della Guardia di Finanza, era solo al 31% del	
	suo sviluppo e che, quindi, ben poteva non essere possibile accertarne, in	
	concreto, l'entità ed il corretto funzionamento che, invece, era oggetto di	
	perizia nel corso dell'indagine penale il cui esito era, di conseguenza,	
	necessario attendere.	
	Si riportava, quindi, alle conclusioni formulate in memoria e istava, in via	
	subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, per la riduzione a un	
	tredicesimo, tenendo conto del fatto che i soggetti coinvolti nel	
	procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso	
	il Tribunale di Treviso sono, appunto, tredici.	
	Anche la difesa di Luca Serafin, richiamando e riportandosi alle deduzioni	
	svolte in memoria di costituzione, sottolineava la fretteolosità dell'iniziativa	
	della Guardia di Finanza, avviata solo dopo pochi mesi dopo l'ammissione al	
	finanziamento e rappresentava che, comunque, da tali accertamenti era	
	emersa l'effettiva esecuzione del contratto da parte della società di Luca	
	Serafin, avendo i militi potuto constatare il funzionamento del <i>QR code</i> .	
	Nessuna responsabilità poteva essere imputata, poi, a Luca Serafin non	
	avendo egli svolto alcuna attività gestoria di Toytech, in favore della quale,	
	invece, erano stati resi servizi sulla base di formale contratto di consulenza.	
	Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.	
	All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	1. In via preliminare va respinta l'istanza di sospensione del presente	

	giudizio ex art. 106 c.g.c. formulata dalla difesa della società convenuta e	
	del suo amministratore <i>pro tempore</i> , in ragione della pendenza, con	
	riferimento ai fatti di causa, di due procedimenti penali rispettivamente	
	innanzi alla E.P.P.O. di Venezia e innanzi alla Procura della Repubblica	
	presso il Tribunale di Vicenza.	
	La disposizione invocata dalla difesa prevede che, ai fini della sospensione	
	del giudizio, la previa definizione di altra controversia civile, penale o	
	amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il	
	suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la	
	decisione della causa pregiudicata <i>“ed il cui accertamento sia richiesto con</i>	
	<i>efficacia di giudicato”</i> . <i>“Condizione per far luogo alla sospensione, pertanto,</i>	
	<i>è la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra due processi, in</i>	
	<i>dipendenza del quale la definizione della controversia pregiudicata è</i>	
	<i>subordinata alla previa definizione di quella pregiudicante ed il cui</i>	
	<i>accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Sicché, la decisione di</i>	
	<i>quest’ultima è destinata a riverberarsi, in modo automatico e pervasivo,</i>	
	<i>sull’altra”</i> (Sez. Veneto, n. 28/2017).	
	In conformità ad un consolidato e costante orientamento della	
	giurisprudenza di legittimità e di questa Corte, a cui il Collegio ritiene di	
	aderire, la sospensione del giudizio è, quindi, "necessaria" solo quando la	
	previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa,	
	pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa	
	disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere	
	pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico, dal	
	quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento	

sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato: dunque, *“la sospensione non si limita ad incidere sullo svolgimento del processo, ma ne orienta la definizione di merito, ponendolo in uno stato di quiescenza, funzionale al recepimento di decisioni assunte in altra sede”* (Sez. Veneto, 28/2017).

Ciò chiarito, in relazione alla (ritenuta) pregiudiziale definizione dei giudizi penali pendenti, va richiamata l'ordinanza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 9/2018/ORD/RCS, a mente della quale: *“non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile. Va pertanto esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; [...] L'intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, esprime la relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni giurisdizionali, poiché il legislatore non ha attribuito rilevanza al pericolo di contrasto pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.). In altri termini, posto che, come sopra rilevato, l'art. 106 prevede la sospensione del processo quando sovra una questione pregiudiziale un altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di giudicato,*

una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all'antecedente logico costituito dalla questione penale, ne consegue che il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto.”

Ancora, le Sezioni Riunite di questa Corte (ord. n. 2/2020/RCS), in linea con il menzionato orientamento, hanno affermato che *“è da rilevare come accade di sovente che una medesima fattispecie dannosa sia fonte di responsabilità amministrativo – contabile e, al contempo, configuri un’ipotesi di reato: in questo caso, anche se il fatto storico è unico, è prevista l’effettuazione di due istruttorie, contemporanee ma distinte, finalizzate all’ accertamento di differenti profili di responsabilità. Per questo la vigente normativa, scaturente dal riformato codice di procedura penale e da quello di giustizia contabile”, ha improntato i giudizi “al principio di separatezza e ponendo fine alla cd. pregiudizialità penale che influenzava non poco le indagini del PM contabile, poiché queste ultime restavano condizionate da quelle penali non soltanto nel merito ma anche nei tempi di esecuzione. Quest’ ultimo aspetto è stato anche affrontato dalle SS.RR., in occasione della discussione in materia di ragionevole durata del processo che deve essere assicurata in ossequio all’ art. 111 della Costituzione (SS.RR. ord. nn. 1 e 3/2012). Tale mutamento ha comportato – sotto l’aspetto prettamente giuridico – una netta divisione, mentre – sotto l’aspetto puramente pratico – un’esigenza di evitare un’improduttiva duplicazione di indagini su aspetti comuni, nonché un’inutile dilatazione dei tempi, atteso il*

principio costituzionalmente assicurato dalla ragionevole durata del processo. Così, dal previgente criterio della pregiudizialità che in passato disciplinava i rapporti tra i due procedimenti si è passati all' introduzione dell'innovativa formulazione del vigente art. 3, incentrato sulla separatezza dei due giudizi. La ratio della novella legislativa è da individuarsi proprio nella differenziazione tra questi due procedimenti data dalla diversità dell'oggetto, delle parti e dei poteri nell' ambito di ognuno di essi. Il rapporto tra giudizio penale e giudizio di responsabilità ora regolato si sostanzia nella possibilità per il giudice contabile di procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie per accertare la colpa grave o il dolo del soggetto. Da ciò deriva anche la disposizione concernente la sospensione del giudizio per ragioni di pregiudizialità di cui all' art.106 del codice contabile. Per costante e consolidata giurisprudenza della Corte dei conti prima il PM e poi il collegio possono trarre dalle risultanze del giudizio penale autonomi apprezzamenti e convincimenti anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di particolari obblighi di servizio e ciò soprattutto nella valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Ciò che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile viene dedotto è un ingiusto danno pubblico in conseguenza di illeciti comportamenti di amministratori e dipendenti. Attesa, però l'autonomia del giudizio dinanzi al giudice della responsabilità, volto al risarcimento del danno prodotto dalla violazione di obblighi di servizio, è sufficiente che l'Erario abbia subito comunque una menomazione patrimoniale per omesso o irregolare adempimento degli obblighi di servizio a causa del comportamento posto in

	<i>essere dal soggetto convenuto perché sussista il pregiudizio patrimoniale....</i>	
	<i>e nel caso in esame non vi è alcuna dipendenza dagli accertamenti penali</i>	
	<i>che potranno essere condotti”, essendo, peraltro, diverse persino le regole</i>	
	<i>di giudizio relative all’accertamento della responsabilità penale e di quelle</i>	
	<i>di natura patrimoniale (cfr. SSRR n. 28/2015/QM e art. 95 c.g.c.; art. 533</i>	
	<i>c.p.p. e Cass. SSUU pen. 30328/2002: Sez. III App. n.208/2022).</i>	
	<i>E’, inoltre, noto che “la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la</i>	
	<i>violazione della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti e delle libertà</i>	
	<i>fondamentali dell’uomo nell’ipotesi in cui, a seguito della conclusione di un</i>	
	<i>processo penale o in concomitanza con lo stesso, per gli stessi fatti, venga</i>	
	<i>avviato un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei</i>	
	<i>conti, distinguendo la natura risarcitoria e sui generis di quest’ultima,</i>	
	<i>rispetto alla responsabilità penale, esclusivamente punitiva (sentenza 4</i>	
	<i>marzo 2014, ricorso Grande Stevens n. 8640/10; sentenza 13 maggio 2014,</i>	
	<i>ricorso Rigolio n. 20148/09). Le Sezioni Unite della Corte di cassazione,</i>	
	<i>inoltre, reiteratamente, hanno enunciato il principio della reciproca</i>	
	<i>autonomia ed indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e</i>	
	<i>giurisdizione contabile, dall’altro, precisando che “Le occasionali</i>	
	<i>interferenze, conseguenza della possibilità che il sistema ordinamentale</i>	
	<i>fornisca una pluriqualeificazione giuridica dei medesimi fatti materiali</i>	
	<i>oggetto della cognizione dei diversi plessi giurisdizionali, pone</i>	
	<i>esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione a fronte di un titolo</i>	
	<i>giudiziale già perfezionatosi, eseguito e totalmente soddisfacente della</i>	
	<i>pretesa esercitata, risolubile secondo i principi della preclusione” (Cass. sez.</i>	
	<i>un., n. 8927/2014). Ancora, i principi di autonomia fra giudizio penale e</i>	

giudizio contabile sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza 13 luglio 2007, n. 272, e su tali principi si è anche attestata da tempo la giurisprudenza di questa Corte dei conti (ex multis, App. Sez. II sentt. 37/2018 e 18/2019)” (Sez. II App. n. 45/2020).

Osserva, infine, il Collegio che *“la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente sottolineato la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quelli civile e penale, con la conseguenza che l’assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende, di norma, inapplicabile al giudizio contabile l’istituto della sospensione, in attesa della definizione dei giudizi che si svolgono in altre sedi (Sez. Riunite n. 1/ord/2012; Sez. Giur. Basilicata n. 61 del 2013 e n. 124 del 2012; Sez. Giur. Sardegna n. 869 del 2007; Sez. II d’Appello n. 195 del 2002; Sez. III d’Appello n. 192 del 2002)” (Sez. Veneto. n. 28/2017; recentemente Sez. Calabria n. 64/22; Sez. Piemonte n.433/21; Sez. Veneto, n. 14/23).*

L’orientamento giurisprudenziale richiamato e condiviso dal Collegio, infatti, sottolinea come si tratti di piani differenti, che vedono coinvolti soggetti e rapporti obbligatori ben distinti: il giudizio contabile e quello civile e penale si svolgono autonomamente ed anche parallelamente, avendo ciascuno la propria indipendenza, giustificata dalle diverse finalità perseguite, dovendosi ritenere sussistente la *“connessione di pregiudizialità/dipendenza tra rapporti giuridici diversi ed autonomi che risultino collegati in modo tale che la situazione della causa pregiudiziale (petitum), da accertarsi con efficacia di giudicato, si ponga come elemento costitutivo, modificativo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente”*.

Ciò “non postula un mero collegamento tra le due emanande sentenze, ma richiede l’esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico – giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’ esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi del conflitto di giudicati” (SS.RR., ord 3 luglio 2018 n. 8; cfr. anche 6 aprile 2018 n. 4: 14 marzo 2018, n. 3; 8 marzo 2018, n. 2 e giurisprudenza ivi citata; Sez. App. I n. 345/2021 e Sez. App. II n. 187/2020).

In assenza, pertanto, del presupposto della necessaria pregiudizialità non può essere accolta l’istanza di sospensione del presente giudizio.

Ma ad analoga conclusione si deve pervenire anche in relazione agli ulteriori due motivi posti a base della richiesta.

In primo luogo, infatti, la circostanza che, nell’ambito del procedimento penale pendente innanzi alla E.P.P.O., sia stato emesso decreto di perquisizione personale e locale e di sequestro ex art. 247 c.p.p., in assenza della prova di quanti e quali documenti siano stati effettivamente oggetto di sequestro (la difesa, infatti, ha prodotto il solo decreto che dispone la misura cautelare, ma non il verbale relativo alla sua esecuzione) di per sé non è idonea a sostenere la presunta impossibilità di approntare una completa ed esaustiva difesa processuale in questa sede: va, poi, considerato che, in ogni caso, l’art. 258 c.p.p. consente il rilascio di copia degli atti e dei documenti sequestrati “a coloro che li detenevano legittimamente” (“1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei

	<i>documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è</i>	
	<i>mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia</i>	
	<i>autentica a coloro che li detenevano legittimamente. 2. I pubblici ufficiali possono rilasciare</i>	
	<i>copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o</i>	
	<i>in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.</i>	
	<i>3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere</i>	
	<i>copia del verbale dell'avvenuto sequestro. 4. Se il documento sequestrato fa parte di un</i>	
	<i>volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene</i>	
	<i>di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico</i>	
	<i>ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li</i>	
	<i>richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al</i>	
	<i>sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei</i>	
	<i>certificati.").</i>	
	Parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale risulti	
	l'avvenuta presentazione alla competente autorità giudiziaria dell'istanza di	
	rilascio ex art. 258 c.p.p. della copia (e/o di dissequestro) a fini probatori	
	della documentazione (in ipotesi) sequestrata e necessaria	
	all'approntamento delle proprie difese, né ha formulato istanza di	
	remissione in termini per la formulazione delle proprie deduzioni difensive	
	nelle more dell'eventuale relativo rilascio, di talchè <i>imputet sibi</i> la presunta	
	(ma, come si vedrà, non ricorrente) <i>deminutio</i> delle proprie scelte e	
	possibilità difensive.	
	In secondo luogo, dalla circostanza, meramente affermata (ma non	
	documentalmente provata: il doc. 17 indicato in memoria altro non è un	
	estratto delle prime sei pagine della notizia di reato), che nel procedimento	

	penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di	
	Vicenza risultino indagati anche altri soggetti, alcuni dei quali menzionati	
	anche nella documentazione di causa, non discende, per le ragioni sopra	
	ampiamente illustrate, necessariamente, né men che meno	
	automaticamente, l'allargamento del "perimetro" dei legittimati passivi	
	rispetto all'odierna azione erariale, venendo in rilievo in quest'ultima	
	unicamente le condotte violative degli obblighi di servizio alle quali	
	consegue la produzione del danno di cui si chiede il ristoro che, nel caso <i>de</i>	
	<i>quo</i> , il Pubblico Ministero ha individuato unicamente in capo alla società	
	beneficiaria (unica titolare del rapporto di servizio) e ai suoi amministratori,	
	di diritto (Fietta) e di fatto (Serafin).	
	2. La difesa della società convenuta, poi, ha preliminarmente eccepito la	
	violazione dell'art. 51 c.g.c. in relazione all'asseritamente illegittima	
	acquisizione della notizia di danno.	
	Nella tesi difensiva, essendo emersa l'ipotesi di reato dagli accertamenti	
	eseguiti della Guardia di Finanza fin dall'agosto 2023, questi ultimi	
	avrebbero assunto fin dall'origine la diversa veste di attività di indagine di	
	polizia giudiziaria, con la conseguenza che la comunicazione della notizia di	
	reato non avrebbe potuto essere ritardata, come invece avvenuto, al solo	
	scopo di assumere le varie dichiarazioni "autoindizianti" in assenza delle	
	dovute garanzie.	
	All'inutilizzabilità delle informazioni così assunte, inoltre, la difesa ha	
	associato un ulteriore profilo di illegittimità dell'acquisizione della notizia di	
	danno, in quanto la comunicazione della notizia di reato sarebbe stata	
	trasmessa, per i profili di competenza, alla Procura erariale in violazione del	

	segreto ex art. 329 c.p.p. in assenza di decreto di autorizzazione del	
	Pubblico Ministero.	
	L'eccezione è priva di pregio in entrambe le declinazioni.	
	Va innanzitutto osservato che, come emerge <i>per tabulas</i> dalla segnalazione	
	della Guardia di Finanza, le condotte illecite foriere di danno erariale (e di	
	rilevanza penale) sono state accertate <i>“nell'alveo delle iniziative operative</i>	
	<i>volte a contrastare gli illeciti in danno della corretta destinazione degli</i>	
	<i>incentivi stanziati dal Fondo Impresa femminile (investimento M5C1/1.2</i>	
	<i>“Creazione di imprese femminili” finanziato da risorse PNRR)”. </i>	
	Alla Guardia di Finanza, infatti, <i>“sono demandati compiti di prevenzione,</i>	
	<i>ricerca e repressione delle violazioni in materia di: (.....) m) ogni altro</i>	
	<i>interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea”</i> (art. 2,	
	comma 2, D.Lgs. 68/2001: ai sensi del successivo comma 4 <i>“ferme restando le norme del</i>	
	<i>codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento</i>	
	<i>dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32</i>	
	<i>e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive</i>	
	<i>modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e</i>	
	<i>successive modificazioni”</i> , come peraltro già previsto dall'art. 30 della legge n. 526/1999:	
	<i>“1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi</i>	
	<i>strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente</i>	
	<i>all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato</i>	
	<i>di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza,</i>	
	<i>per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle</i>	
	<i>lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri</i>	
	<i>d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore</i>	

aggiunto e delle imposte sui redditi”).

Con specifico riferimento alle risorse del PNRR, poi, l’art. 7, comma 8, del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, prevede che “ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

In data 17 dicembre 2021 è stato siglato fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il

Comando Generale della Guardia di Finanza un protocollo d'intesa, a cui ha aderito anche il MIMIT, titolare della misura PNRR di cui sopra, con nota prot. nr. 3039 del 10/05/2022. Peraltro, analogo protocollo di intesa vige anche per la collaborazione della Guardia di Finanza con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) che, con riferimento alla misura PNRR *de qua*, opera quale soggetto delegato dal MIMIT all'attuazione (cfr. documento prodotto in giudizio dalla Procura regionale, art. 2, comma 1: *"Con la presente Convenzione tra il MiSE e Invitalia sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da Invitalia per lo svolgimento delle attività di gestione e attuazione del "Fondo per il sostegno all'impresa femminile" di cui all'articolo 1, commi 97-106, della legge n. 178/2020, in particolare degli interventi previsti dal Capo II e Capo III del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, di cui alle premesse"* e, in particolare come specificato nel successivo comma 3, si tratta delle attività di progettazione, gestione degli incentivi, assistenza tecnico-gestionale e di attività di coordinamento, monitoraggio e reporting).

Il contesto da cui ha tratto l'abbrivio e in cui si è svolta l'attività di accertamento della Guardia di Finanza (dalla quale sono, incidentalmente, emersi profili di rilievo penale esitati nella comunicazione di notizia di reato) altro non è, quindi, che quello dello svolgimento delle ordinarie funzioni istituzionali di controllo amministrativo per le quali la legge attribuisce alla Guardia di Finanza, anche alla luce della rilevanza dei fini, pregnanti poteri e strumenti di verifica, che spaziano dalle ispezioni, agli accessi, alle richieste di esibizione delle scritture contabili e della

	documentazione amministrativa di supporto, alle acquisizioni documentali	
	anche presso terzi e amministrazioni pubbliche e/o notai, all’acquisizione di	
	informazioni e documenti nei confronti dei verificati e di terzi che abbiano	
	trattenuto rapporti con questi ultimi (artt. 32 e 33 DPR 600/73: artt. 51 e 52	
	del DPR 633/72), ciò che, appunto, è avvenuto nel caso di specie.	
	L’esame, poi, della documentazione attestante le attività poste in essere	
	nell’ambito di tale controllo evidenzia che, sebbene il primo accesso presso	
	la sede della Toy Tech sia avvenuto in data 29 agosto 2023, la verifica della	
	(ed i riscontri incrociati sulla) documentazione relativa al finanziamento a	
	carico del Fondo per lo sviluppo dell’impresa femminile, per il quale era	
	stata richiesta dalla Toy Tech l’erogazione del primo SAL, si è svolta nei	
	successivi tre mesi, a partire dal 2 ottobre 2023, e completata con l’ultimo	
	accesso del 16 dicembre 2023 presso la ditta fornitrice del lamierato	
	utilizzato nella “prototipizzazione” (sic, nel documento di rendicontazione	
	allegato al SAL) del prodotto (asseritamente) innovativo costituente il “core	
	business” del progetto beneficiato.	
	La tesi difensiva non sembra, quindi, trovare alcun riscontro né fondamento	
	obiettivo, neppure sotto il diverso profilo della presunta mancanza di	
	autorizzazione da parte del Pubblico Ministero in sede penale alla	
	trasmissione dei documenti alla Procura regionale della Corte dei conti.	
	La circostanza, infatti, è smentita <i>per tabulas</i> : nella comunicazione prot. n.	
	83391/2024 del 28 febbraio 2024 con la quale la Guardia di Finanza ha	
	inoltrato alla Procura erariale la “segnalazione di presunto danno erariale”	
	per i fatti di cui è causa (che è documento diverso rispetto alla	
	comunicazione di notizia di reato), viene dato atto dell’avvenuta emissione,	

in data 20 febbraio 2024, di formale provvedimento di autorizzazione

(“nulla osta”) per la comunicazione di un eventuale danno erariale.

In limine, comunque, va osservato che la giurisprudenza amministrativa,

con orientamento consolidato e uniforme, in plurime occasioni (seppur in

relazione al profilo dei limiti al diritto di accesso) ha avuto modo di

affermare che *“il limite del segreto istruttorio opera soltanto sugli atti che*

l'amministrazione abbia adottato in esecuzione di una delega dell'A.G.,

nonché sulle comunicazioni di notizie di reato operate nell'esercizio delle

funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli organi amministrativi

procedenti; viceversa laddove la notizia di reato sia stata acquisita nello

svolgimento delle normali funzioni amministrative dell'ente non si ricade

nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p., per cui la normativa in

materia di accesso ai documenti opera normalmente” (TAR Marche,

Ancona, Sez. I, 304/2024; nel medesimo senso, recentemente anche TAR

Campania, Napoli, Sez. VIII n. 696/24).

3. La difesa delle convenute Toy Tech s.r.l. e Ivana Fietta ha eccepito

l'**inammissibilità del documento n. 2** depositato dal Pubblico Ministero,

costituito da una cartella di *files* compressa, contenente la comunicazione

della Guardia di Finanza ed i relativi allegati con ulteriori cartelle e

sottocartelle per alcune centinaia di *files*, impedendo in tal modo la

correlazione tra risultanze istruttorie e argomentazioni del Pubblico

Ministero.

Osserva la difesa che tale modalità di deposito contrasta con le previsioni

del D.P. n. 126 del 24 maggio 2022, così come modificato dal D.P. n. 115 del

15 aprile 2024 che, nel disciplinare il deposito in via telematica degli atti e

dei documenti, all'art. 6 *bis* fa rinvio alle "regole operative" (*rectius*: istruzioni tecniche), il cui paragrafo 3.5 consentirebbe il deposito in forma unitaria dei *file* allegati alle relazioni delle Forze dell'ordine unicamente in via transitoria, fino al rilascio della funzionalità relativa alla gestione del fascicolo digitale, avvenuta il 16 ottobre 2024, prima cioè dell'instaurazione del presente giudizio.

Va innanzitutto precisato che il richiamo all'art. 6 *bis* del D.P. 115/24 non appare appropriato, poiché la disposizione, rubricata "*Deposito di altri atti e dei relativi allegati da parte di utenti esterni*", è espressamente applicabile ai soli "*giudizi già iscritti a ruolo*" (comma 1): si tratta, quindi, di una disposizione inconferente, regolando una fattispecie diversa dal caso in esame.

In secondo luogo, appare di elementare evidenza che si tratta, in ogni caso, di un "documento" unitario e non frazionabile, composto dalla relazione e dai suoi allegati (che ne fanno parte integrante), certamente di natura complessa, di considerevole mole e di non certo agevole ed immediata consultazione, ma che non potrebbe in alcun modo essere arbitrariamente scisso senza alterarne natura e contenuto: quanto depositato corrisponde, integralmente, al documento pervenuto ed acquisito dalla Procura.

Né può ritenersi che vi sia stata lesione del diritto alla difesa, poiché non vi è, obiettivamente, alcun "labirintico intreccio di cartelle e sottocartelle", essendo tutti i *file* allegati contrassegnati da numerazione progressiva (che fa riferimento al testo della relazione) e titolati in maniera descrittiva del contenuto (ad es: all.1 "domanda di ammissione alle agevolazioni"). Va peraltro osservato che, unitamente al documento, è stato depositato un

	analitico elenco degli allegati, esplicativo anche della loro eventuale	
	suddivisione in cartelle e sottocartelle, al fine di renderne maggiormente	
	fluida la consultazione, in aderenza alle “buone pratiche” di cui alle	
	Istruzioni tecnico-operative vigenti.	
	Solo a margine, poi, non può non rilevarsi che le convenute hanno potuto,	
	in ogni caso, formulare ampie, analitiche e dettagliate difese sulle singole	
	voci di spesa oggetto di contestazione da parte della Procura, con ciò	
	venendo meno il rilievo in sé della questione sollevata.	
	4. La difesa delle convenute Toy Tech e Ivana Fietta ha, infine, eccepito in	
	via preliminare di rito la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Cedu.	
	Sostiene la difesa che vi sarebbe stata una inversione del “ <i>funzionamento</i>	
	<i>del processo</i> ”, in quanto tutto l’impianto accusatorio sarebbe imperniato	
	sulla relazione della Guardia di Finanza, recepita senza ulteriori indagini e	
	contenente “ <i>riassunti di testimonianze, stralci virgolettati, estrapolazioni di</i>	
	<i>discorsi e narrazioni di eventi svolti in sede extraprocessuale</i> ” in tal modo	
	onerando le convenute di una <i>probatio diabolica</i> , dovendo contraddire una	
	relazione “ <i>già esaustivamente preconfezionata</i> ”, senza aver partecipato	
	all’istruzione probatoria, essendo persino la prova orale “ <i>del tutto assorbita</i>	
	<i>ed esaurita negli atti di indagine</i> ”.	
	La difesa è incorsa in un evidente travisamento delle regole in materia di	
	prova nel processo di responsabilità amministrativa: gli artt. 94 e 95 c.g.c.,	
	che contengono le disposizioni relative ai mezzi di prova (e alle relative	
	regole di giudizio), unitamente agli artt. 97 e 98, che rispettivamente	
	dettano la disciplina della consulenza tecnica e della testimonianza,	
	delineano un sistema che si completa con il rinvio (art. 94, comma 4) alla	

	disciplina dei singoli mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,	
	con esclusione dell'interrogatorio formale e del giuramento.	
	Al limitato spazio operativo della prova legale (cirscritto all'atto pubblico	
	e alle presunzioni legali) fa da contrappeso il maggior spazio di utilizzabilità	
	delle c.d. prove libere: delle prove, cioè, valutabili "liberamente" dal	
	giudice, in quanto rimesse al "suo prudente apprezzamento" (ex art. 95,	
	comma 3) e, quindi, tanto le presunzioni semplici quanto le c.d. prove	
	atipiche, tali potendo essere anche <i>"scritture private provenienti da terzi</i>	
	<i>estranei alla lite"</i> (v. Cass. SS. UU. civ. sent. n. 15169/2010), oltre che	
	valutazioni del CTU <i>"eccedenti il mandato"</i> (v. Cass. Sez. civ. II n.5965/2004)	
	e le prove raccolte anche in altri procedimenti (giudiziali o meno), <i>"senza</i>	
	<i>che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento[sulla]</i>	
	<i>ammissione ed assunzione della prova"</i> (v. Cass. Sez. civ. III n.840/2015), ivi	
	comprendendo <i>"le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede</i>	
	<i>penale"</i> (v. ancora Cass. Sez. civ. II n. 1593/2017).	
	Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante ed univoca	
	nel ritenere che <i>"l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una</i>	
	<i>norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice di</i>	
	<i>porre alla base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le</i>	
	<i>risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cass. 3689/2021). Il</i>	
	<i>giudice, dunque, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli</i>	
	<i>atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle</i>	
	<i>dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di</i>	
	<i>sommatorie informazioni testimoniali (Cass. 1593/2017) ritualmente acquisite</i>	
	<i>in sede civile nel contraddittorio delle parti, non essendo a tal fine</i>	

necessario che i dichiaranti abbiano prestato giuramento (Cass. 18025/2019)” (Cass. Civ. Sez. I. 16/09/2024 n. 24748).

“Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre” (Cass. Civ., sez. III, 31/10/2023, n.30298).

Alcuna violazione del principio del contraddittorio può, dunque, ravvisarsi "posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (cfr. ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999)” (Cass. Civ. sez. VI, 01/02/2023, n.2947; cfr. anche Cass. Civ. sez. III, 28/08/2024, n.23299, secondo cui “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-02)”).

Tali principi sono costantemente affermati anche dalla giurisprudenza contabile secondo il cui orientamento univoco, “in tema di prove, infatti, il

giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti - può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.)” (di recente, Sez. II App., sent. n. 230/2023; si veda altresì Sezioni Riunite sent. n. 27/QM/2015))” (Sez. I App. n. 150/2024; ex multis, tra le più recenti, cfr. anche Sez. II App. n. 29/2025; 154/2024; 164/2024; 212/2023).

Nel caso in esame il contraddittorio è stato ritualmente instaurato e le parti convenute sono state poste nella condizione di contraddire, con i mezzi consentiti dall'ordinamento, alle deduzioni ed allegazioni del Pubblico Ministero introdotte nel giudizio, di talchè non si configura alcuna lesione del diritto alla difesa, né delle garanzie del giusto processo e dell'art. 6 CEDU.

Facendo applicazione di tali principi, quindi, non sembra potersi lasciare alcun margine di rilevanza alle deduzioni difensive che fanno derivare dai poteri “istruttori” del Pubblico Ministero, “assolutamente indisponibili alle parti”, di cui agli artt. da 56 a 62 del c.g.c. una violazione delle garanzie relative alla formazione della prova.

Tali poteri, infatti, attengono alla fase preprocessuale, nella quale il

Pubblico Ministero, acquisita la *notitia damni*, “*compie ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile*” (art. 55, comma 1, c.g.c.), all’esito delle quali, qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione, “*notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti*” (art.67, comma 1, c.g.c.).

Si tratta, come è evidente ed unanimemente riconosciuto, di una previsione in funzione di garanzia del diritto alla difesa e ad un giusto processo (art. 24 e 111 Cost.), che si colloca, peraltro, nella fase procedimentale, in cui l’attività istruttoria del Pubblico Ministero non ha natura decisoria, essendo finalizzata non alla costruzione della prova, ma alla sua ricerca in funzione della (eventuale) futura produzione in giudizio.

Come detto, infatti, è solo nella fase processuale che vengono acquisiti gli elementi di prova sui quali la Corte forma il proprio convincimento, all’interno di un giudizio nel quale trova piena applicazione il principio del contraddittorio in favore della parte convenuta, la quale non solo ha accesso all’apparato probatorio dedotto dalla parte attrice, ma ha anche la facoltà di prendere posizione in merito a quest’ultimo, formulare deduzioni,

	eccezioni, produrre documenti ovvero avanzare istanze.	
	Il diritto al contraddittorio, anche nella consolidata giurisprudenza della	
	Corte EDU, postula, infatti, che le parti di un procedimento civile abbiano	
	l'opportunità di conoscere e, appunto, contraddire riguardo a tutte le prove	
	addotte, anche da un magistrato indipendente quale il Pubblico Ministero	
	contabile, al fine di determinare la decisione del Giudicante: ciascuna parte,	
	quindi, deve essere posta nelle condizioni non solo di produrre le proprie,	
	ma anche di conoscere le prove avversarie e disquisirne in ordine	
	all'esistenza, al contenuto e all'autenticità (<i>"However, the concept of a fair</i>	
	<i>trial also means in principle the opportunity for the parties to a trial to have</i>	
	<i>knowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed,</i>	
	<i>even by an independent member of the national legal service, with a view to</i>	
	<i>influencing the court's decision (see the following judgments, cited above:</i>	
	<i>Vermeulen, p. 234, § 33; Lobo Machado, pp. 206-07, § 31; Van Orshoven, p.</i>	
	<i>1051, § 41; K.D.B., p. 631, § 44; and Nideröst-Huber, p. 108, § 24)"</i> : Kress v.	
	France, 7 giugno 2001, C. 39594/98) a condizioni soddisfacenti (<i>"A party to</i>	
	<i>the proceedings must have the possibility to familiarise itself with the</i>	
	<i>evidence before the court, as well as the possibility to comment on its</i>	
	<i>existence, contents and authenticity in an appropriate form and within an</i>	
	<i>appropriate time, if need be, in a written form and in advance"</i> : ente	
	(Krčmář e altri c. Repubblica ceca, 3 marzo 2000, C 35376/97).	
	Ciò che, appunto, è avvenuto nel caso in esame, in cui la difesa ha potuto	
	ampiamente - e ripetutamente - contestare la legittimità delle produzioni	
	documentali su cui si fondano le richieste risarcitorie avanzate dal Pubblico	
	Ministero.	

L'eventuale illegittima acquisizione, antecedentemente al giudizio, di documenti successivamente depositati nel processo, ritualmente eccepita dalla parte contro la quale la prova sia stata prodotta, si pone unicamente sul piano dell'ammissibilità e dell'utilizzabilità della prova medesima ai fini della formazione del convincimento del giudice: l'aver potuto eccepire tale illegittimità e, quindi, aver esercitato il diritto al contraddittorio, che del diritto alla difesa e al giusto processo costituisce uno dei cardini, esclude di per sé che si possa configurarne la lesione.

Di qui anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 2, c.g.c. *"nella parte in cui consente al PM contabile di fondare l'incolpazione sulla base dell'attività investigativa svolta dalla PG sotto la sua direzione, benchè sottratta al contraddittorio delle parti e dei suoi difensori"* in riferimento all'art. 111 Cost e 6 CEDU.

5. Nel merito.

5.1. La domanda formulata dal Pubblico Ministero ha ad oggetto il danno conseguente all'illegittima percezione di contributi pubblici da parte della Toy Tech s.r.l., destinataria di un finanziamento a carico del Fondo impresa femminile, alimentato con risorse del PNRR, Misura 5, Componente C1, Intervento 1.2 "Creazione di imprese femminili", di cui al decreto interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico -ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy- e Ministero dell'Economia) del 30 settembre 2021.

L'art. 1 del DM citato, nel dettare la disciplina di accesso al Fondo impresa femminile di cui all'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e

	bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”) al comma 3 prevede che	
	<i>“Per l’attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla</i>	
	<i>legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle</i>	
	<i>seguenti linee di azione, disciplinate dai Capi da II a V del presente decreto:</i>	
	<i>a) incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; <u>b) incentivi</u></i>	
	<i><u>per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili</u>; c) azioni per la</i>	
	<i>diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.”</i>	
	Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli interventi di cui al	
	decreto, l’art. 5 (in attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del	
	D.L. n. 77/2021) prevede che il Ministero si avvalga dell’Agenzia per	
	l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia,	
	<i>“secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge e ai sensi</i>	
	<i>dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e</i>	
	<i>dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,</i>	
	<i>con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102”, stipulando apposita</i>	
	convenzione, prodotta in atti.	
	Il decreto disciplina le condizioni di accesso alle agevolazioni (meglio	
	specificate nel successivo decreto 24 novembre 2021), gli obblighi	
	incombenti sulle imprese destinatarie ed i relativi controlli.	
	A tale ultimo proposito, per quanto qui possa rilevare, l’art. 17 prevede, al	
	comma 5, che <i>“Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del saldo delle</i>	
	<i>agevolazioni concesse, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da</i>	
	<i>ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del</i>	
	<i>programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni</i>	
	<i>sia effettivamente operativa. Nel caso in cui riscontri la mancata operatività</i>	

dell'impresa, il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di sei mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta la revoca totale delle agevolazioni" ed il successivo comma 6 che *"Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalità, tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, che definisce anche termini e modalità di erogazione dei servizi di assistenza tecnico-gestionale previsti dall'articolo 10, comma 6 e dall'articolo 13, comma 7"*.

Ai sensi dell'art. 18, inoltre, "In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. 2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni."

*Il successivo Decreto interministeriale del 24 novembre 2021, all'art. 4, comma 2, nel disciplinare le condizioni di accesso ai finanziamenti a carico del PNRR prevede, poi, che *"con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure di cui all'articolo 3, comma 1, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese**

beneficiarie e alle verifiche operate dal Soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all'uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano" e, in particolare (lett. e), "gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali".

Con decreto dirigenziale del 30 marzo 2022, quindi, sono state dettate disposizioni di dettaglio in merito alla presentazione delle domande e delle richieste di erogazione (art. 6, comma 7 e ss.), oltre che definiti gli obblighi dell'impresa beneficiaria (art. 7).

In particolare, il comma 7 dell'art. 6 prevede che *"Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione relativa al primo SAL la seguente ulteriore documentazione: (...) c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la presenza dei beni presso l'unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni diversamente localizzabili ai sensi dell'allegato n. 2."*

In materia di accesso alle agevolazioni e ai benefici pubblici opera, infatti, il principio di autoresponsabilità, che impone all'operatore richiedente di

	fornire una rappresentazione veritiera della situazione per la quale si	
	richiede l’incentivo e che implica, poi, la necessità di porre l’organo di	
	controllo in condizione di poter adempiere ai propri compiti.	
	Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa,	
	infatti, <i>“spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle</i>	
	<i>condizioni di concedibilità dell'agevolazione”</i> (Cons. St., sez. VI, n.	
	4519/2017), essendo <i>“onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei</i>	
	<i>a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici,</i>	
	<i>ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento</i>	
	<i>della fattispecie agevolativa”</i> (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n.	
	594; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile 2020, n. 2682, per la quale <i>“al</i>	
	<i>regime di incentivazione è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale</i>	
	<i>costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i</i>	
	<i>presupposti per l'ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che</i>	
	<i>incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa...”</i> : <i>ex multis</i> , in tal senso, Cons.	
	Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583, Cons. St.,	
	Sez. II, 5095/2023; Cons. Stato, Sez. II, n. 8762/2023, Cons. Stato, Sez. II, n. 2581/22).	
	Orbene, nel caso in esame, come comprovato dal compendio documentale	
	versato in atti, il beneficiario (con le precisazioni che seguiranno) ha posto	
	in essere comportamenti contrari al principio di autoresponsabilità,	
	fornendo all’Amministrazione erogatrice una rappresentazione difforme	
	dalla realtà al fine di ottenere dapprima l’accesso al beneficio e, poi, la	
	liquidazione del primo SAL, da cui è derivato il danno erariale contestato, di	
	cui deve essere ritenuto responsabile, sussistendone i presupposti.	
	5.2. Tra il soggetto destinatario di benefici economici pubblici e	

l'Amministrazione erogatrice si instaura, infatti, un rapporto di servizio in ragione delle finalità di pubblica utilità connesse al contributo quando quest'ultimo è destinato a realizzare un programma specifico, fissato dall'ente finanziatore e accettato dal privato percettore.

In tal caso, infatti, *“essendo il privato beneficiario vincolato alla realizzazione dell'obiettivo proposto, approvato e finanziato, secondo un determinato e specifico programma, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico, bensì funzionale, egli assume il ruolo di compartecipe dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse (C. Cass., SS.UU., n. 21297/2017). E, dunque, qualora il privato a cui siano erogati fondi pubblici di tale tipologia, adottati poi scelte che compromettano la realizzazione del programma imposto dalla P.A. cui egli è chiamato a partecipare come esecutore, in virtù dell'atto di concessione del contributo, determinando uno sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità perseguite, allora sicuramente sussiste un danno per l'ente pubblico che radica la giurisdizione della Corte dei conti”* (Sez. Campania, n. 422/2024).

A tale proposito viene in rilievo una recente pronuncia della Corte regolatrice (Cass. civ. SS.UU. n. 3100/2022), secondo cui *“In particolare nella pronuncia n. 18991 del 2017 emerge che, accanto all'ipotesi dello sviamento della risorsa dalla finalità pubblicistica ad essa sottesa, è contemplata una ipotesi equivalente che si concretizza nella realizzazione “dei presupposti per la sua illegittima percezione”. Pertanto, ai fini della sussistenza di un rapporto di servizio tra P.A. erogatrice e soggetto privato percettore, e dunque ai fini dell'astratta configurabilità di un danno erariale*

con conseguente radicamento della giurisdizione contabile, non è indispensabile un utilizzo diverso della risorsa rispetto alla sua preordinata destinazione, ma è sufficiente che il beneficiario l'abbia illegittimamente percepita. Di recente l'orientamento è stato confermato nelle pronunce delle S.U. n. 30526 del 2019 e 6461 del 2020 con riferimento ad un'ipotesi di responsabilità erariale di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione di un finanziamento formulando pareri rivelatisi errati o fondati su artifici e raggiri” e, pertanto, “ai fini della giurisdizione è ampiamente sufficiente la dedotta e prospettata illegittimità della percezione per mancato possesso nella beneficiaria dei rigorosi requisiti di legge per rafforzare la sussistenza del rapporto di servizio, già desumibile dalla destinazione esclusiva alla realizzazione di interesse pubblico qualificato degli incentivi”.

5.3. La s.r.l. Toy Tech ha presentato in data 7 giugno 2022 domanda di ammissione alle agevolazioni di cui è causa per la linea di cui al Capo III del D.M. 30 settembre 2021 (“Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili”) e, quindi, per *“iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili”* (art. 12, comma 1), ottenendo euro 130.176,00 a titolo di contributo a fondo perduto, euro 82.176,00 in forma di finanziamento agevolato a tasso zero da rimborsarsi *“entro il termine di 8 (otto) anni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 (dodici) mesi a decorrere dall'erogazione dell'ultima quota di agevolazione”* (art. 1, delibera di concessione) ed euro 5.000,00 per l'erogazione di servizi di assistenza

	tecnico-gestionale, e quindi complessivamente 217.352,00 euro, come da	
	deliberazione Invitalia IFS0000002-0000573 del 27 marzo 2023.	
	Con l'accettazione del provvedimento di concessione, la beneficiaria si è	
	obbligata (art. 3 della delibera), tra le altre cose, a:	
	- <i>"4. garantire una adeguata conservazione della documentazione</i>	
	<i>progettuale come previsto al successivo articolo 9 del presente</i>	
	<i>provvedimento di concessione per assicurare la completa tracciabilità delle</i>	
	<i>operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto</i>	
	<i>Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 -</i>	
	<i>che, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta anche</i>	
	<i>del Mimit, Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio</i>	
	<i>centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea,</i>	
	<i>dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)</i>	
	<i>e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali";</i>	
	- <i>"11. corrispondere tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti</i>	
	<i>tecnici periodici disposte da Invitalia anche al fine delle attività di</i>	
	<i>monitoraggio previste in caso di utilizzo delle risorse del PNRR, ivi incluse</i>	
	<i>quelle funzionali allo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 7, comma</i>	
	<i>3 del Decreto Direttoriale da parte di Invitalia";</i>	
	- <i>"14. non trasferire altrove, alienare o destinare ad usi diversi da quelli</i>	
	<i>previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto</i>	
	<i>dell'agevolazione prima che siano decorsi 3 (tre) anni dal completamento</i>	
	<i>dell'iniziativa";</i>	
	- <i>"18. <u>rispettare, comunque, tutti gli obblighi</u> previsti dal presente</i>	
	<i>provvedimento di concessione, dal Decreto Interministeriale, dal Decreto</i>	

Direttoriale ovvero da specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento europeo."

Nel disciplinare le modalità di erogazione delle agevolazioni il successivo art. 4 della delibera precisa che: *"costituisce parte integrante della richiesta*

di erogazione relativa al primo SAL la seguente ulteriore documentazione:

(...) c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestanti la presenza dei

beni presso l'unità produttiva o altre dichiarazioni riferite ai beni

diversamente localizzabili ai sensi dell'allegato n. 2 del Decreto Direttoriale".

La medesima clausola del provvedimento di concessione, poi, impone taluni

obblighi di collaborazione da parte del beneficiario, in particolar modo per

quanto riguarda i controlli, prevedendo la possibilità di effettuazione di

sopralluoghi anche in relazione alla richiesta di erogazione del primo SAL e

specificando che *"in sede di sopralluogo sono verificati: (...) b) la*

permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione

delle agevolazioni, tenuto conto delle variazioni autorizzate da Invitalia; (...)

e) l'esistenza, la consistenza e la funzionalità degli investimenti realizzati

rispetto all'attività agevolata".

L'art. 10, poi, prevede che *"Le agevolazioni di cui al presente provvedimento*

di concessione sono revocate, totalmente o parzialmente, anche qualora:

(...) ii) la Beneficiaria non rispetti, puntualmente ed esattamente, anche uno

solo degli obblighi di cui all'articolo 3 che precede".

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12, infine, *"ai fini del presente*

provvedimento di concessione e per quanto non espressamente richiamato,

si applicano le norme previste nel Decreto Interministeriale e nel Decreto

	<i>Direttoriale e nei provvedimenti dagli stessi richiamati <u>che ne costituiscono</u></i>	
	<i><u>parte integrante</u></i> ”, quindi anche sotto il profilo delle obbligazioni assunte dal	
	concessionario.	
	5.4. In data 25 luglio 2023, la Toy Tech s.r.l. presentava a Invitalia richiesta	
	di erogazione del primo SAL, esponendo costi sostenuti per complessivi	
	euro 132.708,54 IVA esclusa, come risulta dalla scheda fatture (mod. 2) in	
	atti, di cui euro 14.742,12 per immobilizzazioni materiali, euro 20.328,00	
	per costo del personale e 97.638,40 per immobilizzazioni immateriali.	
	L’esame della documentazione relativa all’erogazione del primo SAL (da cui	
	è derivato il danno oggi in contestazione) evidenzia una pluralità di gravi	
	irregolarità.	
	5.4.1. Le spese per “immobilizzazioni materiali” (voce D.1 del programma di	
	spesa), tutte effettuate nei confronti della Syncro System s.p.a., hanno ad	
	oggetto l’acquisto della “lamiera e taglio laser per la costruzione dei	
	prototipi delle nuove vending machine GAME IN BUBBLE” e fanno	
	riferimento alle fatture nn. 1226 del 23/07/2022, 1313 del 30/07/2022 e	
	1614 del 30/09/2022.	
	Dall’esame delle fatture, acquisite dalla Guardia di Finanza durante le	
	operazioni del 6 dicembre 2023, emerge che sono relative alla fornitura di	
	lamiera (ed altri elementi di assemblaggio), tagliata secondo determinati	
	disegni - anche questi acquisiti nel corso delle operazioni, alcuni dei quali	
	riportanti ancora la dicitura “Luca s.r.l.”, di cui si dirà <i>amplius</i> nel prosieguo	
	-, per la costruzione di numerose vending machine (“Meraviglia”, “New	
	Telephone double”, “Tattoo”, “Basket”, “Chupa”, “Super pac mobile”,	
	“Telephone”, “Super station”, “New maxi pac”, “La pizza doppia”) e non dei	

	soli due prototipi che sarebbero stati realizzati.	
	Tale tipologia di spesa, tuttavia, non era compresa nella voce	
	“Immobilizzazioni materiali” (D.1) nel “progetto di investimento” descritto	
	nella domanda di ammissione alle agevolazioni, nella quale, infatti, era	
	previsto unicamente l’acquisto di un autocarro telonato di portata inferiore	
	ai 35 q.li.	
	Nella medesima domanda l’acquisto di lamierati era, invece, compreso in	
	altra e diversa voce (D.2), relativa alle esigenze di “capitale circolante” e	
	comprendente, oltre all’acquisto di materie prime, anche le spese	
	promozionali.	
	L’inserimento delle spese per acquisto di lamierati nella voce	
	“immobilizzazioni materiali”, pertanto, non rappresenta correttamente	
	l’avanzamento del programma di spesa.	
	5.4.2. L’art. 17 del D.M. 30 settembre 2021, poi, al comma 2 prevede che	
	<i>“Ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere corredata della</i>	
	<i>documentazione giustificativa delle spese cui è riferita l’istanza. <u>Il primo</u></i>	
	<i><u>stato di avanzamento lavori, di importo non inferiore al 40% (quaranta</u></i>	
	<i><u>per cento) e non superiore all’80% (ottanta per cento) delle spese ammesse,</u></i>	
	<i>può essere presentato anche a fronte di titoli di spesa non quietanzati, dai</i>	
	<i>quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese</i>	
	<i>esposte e deve altresì riportare la documentazione giustificativa ai fini</i>	
	<i>dell’ammissibilità delle spese di cui agli articoli 10, comma 2, lettera d) o 13,</i>	
	<i>comma 4, lettera d).”</i>	
	Il successivo quarto comma, poi, precisa che <i>“in sede di ogni richiesta di</i>	
	<i>erogazione per SAL, l’impresa beneficiaria <u>richiede la proporzionale</u></i>	

	<u>erogazione delle agevolazioni commisurate al capitale circolante,</u>	
	<i>riconosciuto come ammissibile nell'ambito del provvedimento di</i>	
	<i>concessione di cui all'articolo 16": la misura del capitale circolante ammesso</i>	
	<i>non poteva superare il 25% delle spese ammissibili, pari a loro volta all'80%</i>	
	<i>del programma di spesa complessivo.</i>	
	Ora, nel caso in esame le spese indicate nel programma ammontavano ad	
	euro 205.440,00 (dato dalla sommatoria delle voci D.1 "immobilizzazioni	
	materiali" di euro 55.000,00, D.1.2 "immobilizzazioni immateriali" di euro	
	95.000 e D.1.4 "costo del personale di euro 55.440,00), oltre a euro	
	60.000,00 per capitale circolante: come emerge dalle annotazioni in calce	
	alla comunicazione di valutazione positiva, in sede di esame della domanda	
	Invitalia non ha escluso alcuna voce di spesa e, quindi, ha ammesso la	
	Toytech alle agevolazioni nella misura massima dell'80% e, quindi, euro	
	212.352,00 di cui 48.000,00 per capitale circolante.	
	In sede di erogazione del primo SAL, ToyTech avrebbe potuto chiedere non	
	meno del 40% e non più dell'80% di tale cifra, tenendo comunque conto	
	della necessaria proporzionalità della quota di capitale circolante incluso	
	nella richiesta.	
	Orbene, Toytech ha presentato una richiesta in cui sono incluse spese di	
	investimento per complessivi euro 112.380,52, pari al 68,38% delle spese di	
	tale categoria complessivamente indicate nel programma ed ammesse	
	(euro 164.352,00) e, quindi, avrebbe potuto richiedere una corrispondente	
	quota di capitale circolante (euro 32.822,40, pari al 68,38% di 48.000,00),	
	pur avendo richiesto una inferiore (euro 14.742,12).	
	Da questo punto di vista, quindi, la richiesta sembrerebbe corrispondere ai	

	requisiti del bando; tuttavia, non si può non osservare che, nella richiesta di	
	erogazione del SAL:	
	a) Le spese per immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro	
	97.638,40: eccedono, quindi, non solo la misura totale ammessa	
	(euro 76.000,00, pari all'80% di 95.000,00), ma persino quella	
	indicata nel programma di spesa (euro 95.000,00);	
	b) Le spese per immobilizzazioni immateriali esposte corrispondono	
	alla realizzazione del 100% delle attività sottostanti, ivi compresa	
	quella di <i>"prototipizzazione delle macchine da gioco destinate a</i>	
	<i>vendere i Game in Bubble"</i> (ultima voce dell'elenco);	
	c) Dei costi inizialmente esposti nel programma di investimento	
	rimarrebbero esclusi, quindi, solo quelli per l'acquisto di un furgone	
	(voce D.1 "immobilizzazioni materiali" ammessi per euro 44.000,00)	
	e quelli per la "promozione dei beni offerti da ToyTech" (voce	
	"Capitale circolante", ammessi per euro 20.000,00);	
	d) Gli ulteriori importi ammessi e residuati, per materie prime (voce	
	"Capitale circolante", ammessi per euro 28.000,00, utilizzati per	
	euro 14.742,12) e personale (ammessi per euro 44.320,00, utilizzati	
	per euro 20.320,00), sembrerebbero quindi superflui, dal momento	
	che il progetto prevedeva <u>non la produzione in serie</u> di nuovi	
	macchinari, <u>ma unicamente lo sviluppo di (nuovi) prototipi, attività</u>	
	che, a quanto risulterebbe dalle fatture, sarebbe stata, a quella data,	
	completata.	
	5.4.3. Si legge, infatti, nella domanda di ammissione alle agevolazioni che <i>"I</i>	
	<i>tempi sono stati stimati in due anni con un piano di attività che prevede: -</i>	

progettazione e sviluppo dei prototipi delle nuove macchine da gioco; - progettazione e sviluppo del nuovo gestionale informatico in grado di dialogare con le macchine; - sviluppo del sito web e implementazione dei giochi digitali; - sperimentazione del QR-Code per i giochi digitali; - conclusione di contratti di fornitura con produttori cinesi per i giochi da distribuire con le macchine da gioco; - promozione attraverso tutti i canali informativi sia fisici che digitali.”

Orbene, dal raffronto tra le attività descritte nelle fatture allegate alla richiesta di erogazione del primo SAL (e nei contratti, laddove esistenti e prodotti in giudizio: ci si riferisce ai contratti JLCommunicaxion D.O.O. del 8.6.2022 e UniKom Balkan Ltd del 14.6.2022, rispettivamente doc. 14 e 16 di parte convenuta Toytech) e il programma di investimento descritto nella domanda di ammissione alle agevolazioni, alla data del 25 luglio 2023 sembrerebbero effettivamente concluse tutte le attività di sviluppo del prototipo della macchina “Game in Bubble” 4.0, comprese le componentistiche che ne consentirebbero la connessione ad un sistema gestionale e l’implementazione dei giochi digitali raggiungibili tramite QR code.

Nella fattura di GF Group srls n. 76 del 31.10.2022, infatti, è espressamente compresa e descritta l’attività di “assemblaggio, collaudo e imballo della prototipistica delle vending machine 4.0 GAME IN BUBBLE” corrispondente alla fase 5 del contratto stipulato il 10.06.2022.

Non solo. Sulla base delle fatture emesse da JLCommunicaxion D.O.O. e Unikom Balcan Ltd, rispettivamente di euro 37.000,00 e 13.500,00, si dovrebbe desumere che le attività siano state eseguite integralmente:

entrambe le fatture, infatti, non solo hanno ad oggetto tutte le attività previste dai rispettivi contratti, ma sono anche di importo pari all'intero corrispettivo pattuito: l'art. 4 di ciascun contratto, poi, prevede che il saldo delle competenze spetti *"esclusivamente a collaudo definitivo"*.

Anche le fatture emesse dalla BG Plast Ltd fanno riferimento ad attività portate a termine: due di queste (la n. 14 e n.15/2022), infatti sono rispettivamente la fattura di acconto ("down payment") e saldo ("balance") per lo *"studio ingegneristico e sviluppo dei prototipi delle nuove vending machine GAME IN BUBBLE in modo da soddisfare le caratteristiche del 4.0"* (così nell'oggetto) e la terza (la n. 16) è la fattura a saldo per la *"predisposizione e montaggio della nuova linea di produzione delle nuove vending machine GAME IN BUBBLE presso la vs sede di Cavaso del Tomba (TV)"*.

Anche la fattura emessa da Fetovski Zahir il 7 novembre 2022 non è una fattura di acconto (contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di costituzione), ma, come confermato anche dalla relazione conclusiva dell'attività, datata 14 ottobre 2024 (redatta dallo stesso Fetovski e prodotta dalla difesa delle convenute sub doc.12, pag. 7 e ss.), comprende tutte le attività previste dal contratto (analisi e progettazione della scheda, realizzazione del prototipo della scheda, scrittura del programma *software* di gestione della scheda) ed è pari all'intero corrispettivo pattuito (pag. 10 della relazione).

Alla luce delle indicazioni emergenti dalla descrizione dell'oggetto delle fatture, delle attività originariamente indicate nel progetto di investimento alla data del 25.7.2023 residuavano da portare a termine (oltre

	all'acquisizione di un autocarro per la distribuzione delle <i>vending machine</i>)	
	le sole attività promozionali finalizzate alla creazione di una platea di nuovi	
	partner commerciali (sul mercato cinese).	
	Del resto, la maggior parte delle fatture giustificative della spesa sono state	
	emesse tra il mese di luglio 2022 e quello di ottobre del medesimo anno	
	(con la sola eccezione di quella emessa da Fetovski Zahir in data 7	
	novembre 2022, sostanzialmente coeva, anche in considerazione del fatto	
	che lo stesso operava come libero professionista, e quella emessa da	
	JLCommunicaxion D.O.O. in data 3.4.2023 che, però, fa riferimento ad	
	attività che -sulla base dei "rapportini di lavoro" prodotti in giudizio dalla	
	difesa di Serafin sub doc. 16- sarebbero state eseguite tutte tra il 18 luglio	
	2022 e il 26 ottobre 2022).	
	5.4.4. Dal compendio documentale in atti, tuttavia, emergono rilevanti	
	elementi che si pongono in posizione distonica, se non addirittura in	
	evidente stridore ed aperta contraddizione, rispetto alla rappresentazione	
	dello stato del progetto risultante dalle fatture prodotte ad Invitalia e	
	precisamente:	
	a)L'esposizione nella richiesta di erogazione del primo SAL del costo del	
	personale, riferito all'assunzione di due dipendenti, di cui uno (Corcode	
	Gregore) assunto il <u>1.3.2023</u> con mansioni di operaio (e quindi i costi	
	esposti sono relativi alle retribuzioni corrisposte da marzo a giugno 2023) e	
	l'altro (Tanasie Ion Sorin) assunto dal <u>15 maggio 2023</u> con mansioni di	
	tecnico elettronico (e quindi i costi esposti sono relativi alle retribuzioni dei	
	mesi maggio -nella tabella prodotta a Invitalia è indicato marzo, ma si tratta	
	di un evidente errore materiale- e giugno 2023). Tale circostanza sembra	

non trovare giustificazione alcuna, dal momento che la costruzione dei macchinari prototipi -stando a quanto riportato negli oggetti delle fatture e persino nei rapportini della GF Group (doc. 9 di parte convenuta) - la formazione al personale su assemblaggio ed imballaggio dei prototipi sarebbe avvenuta tra il 3 e il 10 ottobre 2022 e avrebbe dovuto essere già stata completata nell'ottobre 2022, ben prima, cioè, dell'assunzione di questo personale;

b) anche talune affermazioni, contenute nella memoria difensiva di Toytech e Ivana Fietta, appaiono contraddittorie con gli atti depositati. In particolare:

1) contrastanti con la documentazione in atti le affermazioni contenute nella memoria difensiva, secondo cui *"il 29 agosto 2023, allorchè la Guardia di Finanza avvia i propri atti di indagine presso la sede della Toytech s.r.l. era del tutto ragionevole ed, anzi, inevitabile che il progetto fosse ancora in fase di sviluppo"* (pag. 23 memoria, penultimo a capo), infatti "il progetto era al 50% dello sviluppo" (pag. 24, primo periodo) dichiarando, poi, che la *"nuova piattaforma software dei giochi"* non era *"già definitivamente operativa"* (nonostante la fattura a saldo, previo collaudo, di JL Communicaxion D.O.O.). La difesa della convenuta all'udienza di discussione del giudizio ha, poi, ridotto la percentuale di avanzamento del progetto al 31% (circostanza che non avrebbe nemmeno consentito la presentazione della richiesta di erogazione del SAL);

2) anche quanto affermato a pag. 24 (primo a capo) secondo cui in quel momento la società Toytech s.r.l. stava *"affrontando un*

	<i>ostacolo tecnologico legato ad alcuni malfunzionamenti della</i>	
	<i>tecnologia bluetooth su cui erano stati inizialmente incardinati i</i>	
	<i>progetti di sviluppo”</i> si pone in contrasto con le fatture, che	
	richiamano espressamente gli avvenuti collaudi dell’intera macchina	
	(GF Group s.r.l.s., avrebbe dichiarato di aver verificato il positivo	
	funzionamento in data 23.9.2022) o le attività che – a termini	
	contrattuali – ne presupponevano il completamento (JL	
	Communicaxion D.O.O. e Unikom Balkan LTD-, che avrebbero	
	eseguito prestazioni che postulavano la possibilità di comunicazione	
	dei dati rilevati dalla scheda), posto che <u>solo in data 9 ottobre 2024</u>	
	la Toytech trasmetteva ad Invitalia a mezzo pec (doc. 18 parte	
	convenuta) la comunicazione di completamento del progetto (a	
	<i>target</i> sarebbe dovuta avvenire, tuttavia, entro <u>giugno 2024</u>),	
	peraltro ancora in “ <i>fasi finali di test</i> ”;	
	c)l’assenza, accertata dalla Guardia di Finanza nel corso dei sopralluoghi	
	effettuati presso la sede operativa della ditta, dei prototipi di <i>vending</i>	
	<i>machine</i> asseritamente realizzati, ovvero quantomeno delle materie prime	
	acquistate per realizzarli, nonostante l’obbligo assunto dalla Toytech di	
	mettere a disposizione, anche ai fini del controllo e monitoraggio, i beni	
	realizzati presso l’azienda. Va rammentato, a tale ultimo proposito, che,	
	come richiesto dal disciplinare di concessione (art. 4), all’atto della richiesta	
	di erogazione del SAL, Ivana Fietta, quale legale rappresentante della	
	Toytech, aveva reso, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, una duplice	
	dichiarazione (doc.16 all. a doc. 2 Procura) e, cioè, in primo luogo “ <i>che il</i>	
	<i>programma di spesa relativo alla presente richiesta di SAL è conforme a</i>	

quanto riportato nel Mod. 2A Scheda Fatture” e, in secondo luogo, “che i beni oggetto di agevolazione sono presenti presso l’unità produttiva aziendale sita in Via PONTICELLO N. 29 città CAVASO DEL TOMBA Prov. TREVISO sono nuovi di fabbrica, funzionali e congrui rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata”;

d)la circostanza, dichiarata alla Guardia di Finanza da Ivana Fietta al fine di giustificare detta assenza, che i prototipi realizzati sarebbero stati venduti (con esibizione, a comprova, di tre fatture) a taluni clienti resisi disponibili all’effettuazione di test (tra l’altro in evidente violazione del divieto di cessione dei beni nel triennio successivo al godimento dell’agevolazione, previsto dal DM 30 settembre 2021) è stata smentita dalle verifiche incrociate svolte dalla Guardia di Finanza presso i clienti medesimi, i quali hanno infatti dichiarato di aver acquistato dalla Toy tech *vending machine* a mero funzionamento meccanico prive di qualsiasi componente e/o collegamento elettronico a sistemi gestionali (doc. 14 e 15 all. a doc.2 Procura);

e)la dichiarazione, resa -e sottoscritta- da Fetovski Zahir (doc.19 all. a doc.2 Procura) alla Guardia di Finanza in data 21 novembre 2023, secondo cui a quella data, eseguito lo studio per la realizzazione della scheda elettronica, ne erano stati costruiti due prototipi, ma nessuno dei due era stato finalizzato, in quanto il funzionamento richiedeva un’alimentazione elettrica e ciò avrebbe comportato “ulteriori lavorazioni” al fine di consentirne l’installazione sui macchinari e che, “pertanto, ad oggi un prototipo finito e funzionante non esiste ancora” (come peraltro espressamente riconosciuto dalle stesse convenute nella memoria difensiva);

	f)la totale assenza di qualsivoglia comunicazione scritta intercorsa tra la	
	Toytech e le diverse controparti contrattuali (molte delle quali aventi sede	
	all'estero) in relazione all'esecuzione delle prestazioni convenute e alla	
	consegna dei relativi prodotti, la maggior parte dei quali (con esclusione	
	dell'acquisto dei lamierati semilavorati) appartenente alle opere	
	dell'ingegno. Va evidenziato, a tale ultimo proposito, che la	
	documentazione contrattuale in atti (JL Communicaxion e Unikom Balkan) si	
	presenta assolutamente carente sotto il profilo della regolamentazione	
	della titolarità della proprietà intellettuale (in relazione alla quale dovrebbe	
	operare la presunzione di applicazione della legge italiana, e, quindi, essere	
	in capo all'autore <u>e non</u> alla Toytech che, al più, avrebbe acquistato la	
	licenza di utilizzo);	
	g)l'assenza di riscontri documentali certi, emersa <i>in primis</i> nella fase di	
	accertamento svolta dalla Guardia di Finanza e confermata nel corso del	
	presente giudizio, relativamente alla effettiva realizzazione delle attività	
	riconducibili alla voce delle "immobilizzazioni immateriali" svolte dalle	
	società JL Communicaxion D.O.O., Unikom Balkan Ltd e GB Plast Ltd e	
	descritte nelle fatture più volte richiamate.	
	5.4.5. A tale proposito deve rilevarsi che:	
	-quanto alle prestazioni della JL Communicaxion D.O.O., nel corso	
	dell'attività di verifica della Guardia di Finanza non è stato rinvenuto alcun	
	documento o traccia dell'attività, dei servizi e dei "prodotti" che la società	
	avrebbe dovuto fornire a Toytech sulla base del contratto, sicchè non può	
	certo dolersi, oggi, la difesa di Toytech dell'asserita indisponibilità dell'	
	ipotetica documentazione a causa del sequestro penale in corso, a maggior	

	ragione in considerazione del fatto che avrebbe potuto avvalersi della	
	facoltà di accesso di cui all'art. 258 c.p.p.;	
	-in atti sono stati prodotti dalla difesa di Luca Serafin dei "rapportini di	
	lavoro" periodici che JLCommunicaxion D.O.O. avrebbe redatto (doc.16): si	
	tratta, in realtà, di elenchi settimanali, privi di data (e men che meno dotati	
	di data certa), nei quali per ciascun giorno lavorativo viene riportata	
	unicamente la generica descrizione, in sequenza, delle tre attività previste	
	dall'art. 1 del contratto, senza alcuna ulteriore indicazione, ad esempio,	
	circa il numero di ore lavorate, il personale impiegato, la descrizione	
	analitica delle attività giornalmente svolte. Difetta in assoluto, poi, la prova	
	dell'avvenuta consegna a Toytech di tali "rapportini", peraltro non previsti	
	dal contratto, e della cui esistenza la legale rappresentante di Toytech non	
	ha fatto cenno alcuno nel corso delle operazioni di verifica della Guardia di	
	Finanza, né la difesa della stessa Toytech nella memoria di costituzione	
	(contrariamente a quanto avvenuto per GF Group srls);	
	-quanto alle prestazioni di Unikom Balkan (nel contratto la società è	
	identificata, quanto a tipologia, con la sigla E.O.O.D. -in larga misura	
	corrispondente alla s.r.l.-, mentre nella fattura la sigla è LTD), che avrebbe	
	dovuto realizzare il <i>"software per la gestione dei giocatori e creazione</i>	
	<i>dell'archivio di data base delle caselle di posta con i dati forniti dai</i>	
	<i>giocatori"</i> , oltre ai relativi test e prove, nel corso delle verifiche condotte	
	dalla Guardia di Finanza non è stata esibita alcuna documentazione,	
	neppure circa i test eseguiti, né è stata data dimostrazione della consegna	
	del <i>software</i> o affermata l'esistenza di "work report" periodici, peraltro non	
	previsti dal contratto, che ora la difesa (p.34 memoria) assume essere	

	esistenti e <i>“nella disponibilità dell’autorità giudiziaria”</i> (e che, quindi,	
	avrebbe ben potuto produrre richiedendone copia ex art. 258 c.p.p.);	
	-con riferimento all’attività di Unikom Balkan, la difesa di Toytech afferma,	
	infine, che sarebbe oggi operativo <i>“il sito sviluppato dalla società per</i>	
	<i>l’operatività integrata dei dati”</i> , senza tuttavia espressamente ricondurre	
	tale prodotto alle prestazioni di Unikom Balkan oggetto del contratto (che,	
	va rammentato, non era la creazione di un sito, ma di un <i>software</i>	
	gestionale) e confermando, tuttavia, che tale prodotto non era disponibile	
	nell’autunno 2023 (<i>“il cui sviluppo -ragionevolmente- non poteva essere</i>	
	<i>terminato nell’autunno 2023, ovvero sia 10 mesi prima del lancio”</i>), anche	
	se, come si è visto, le prestazioni erano state interamente fatturate con	
	quasi un anno di anticipo (la fattura è datata 31 ottobre 2022) e ciò	
	nonostante il contratto ponesse la condizione dell’avvenuto collaudo. A tale	
	proposito la difesa di Toytech indica nella propria memoria l’indirizzo di una	
	pagina di <i>login</i> su un sito web di hosting	
	(http://makei.it/gameinbubble/login.php), la cui schermata è in tutto e per	
	tutto identica a quella indicata nel manuale del software gestionale	
	asseritamente prodotto da Fetovski Zahir (doc. 12 Toytech), che a sua volta	
	è sovrapponibile al manuale del gestionale asseritamente scritto da GF	
	group srls (doc. 10 Toytech), di cui comunque lo stesso Fetovski ha	
	rivendicato la paternità (cfr. dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza:	
	doc.19 all. a doc.2 Procura);	
	-quanto alle prestazioni di BG Plast LTD (<i>“Studio ingegneristico e sviluppo</i>	
	<i>dei prototipi delle nuove vending machine Game in Bubble”</i> e	
	<i>“predisposizione e montaggio della nuova linea di produzione delle vending</i>	

machine Game in Bubble") -ritenute inesistenti dalla Procura regionale dal momento che nessuna traccia documentale dello "studio ingegneristico" e dello "sviluppo dei prototipi" è emersa nel corso delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza- la prova del montaggio della "nuova linea di produzione" (in realtà una mera diversa sequenza delle fasi di lavorazione che richiedeva lo spostamento di macchinari) si era rivelata costruita *ad hoc* e perciò inesistente (ricevuta rilasciata, ora per allora, del pernottamento di due operai asseritamente addetti al montaggio). Sul punto parte convenuta Toytech non ha formulato alcuna deduzione né, tantomeno, specifica contestazione o allegazione di un fatto contrario e tale circostanza assume rilievo, a fini probatori, ai sensi dell'art. 95 c.g.c. (*ex multis*, recentemente, Sez. App. Sicilia, n. 51/2024: *"soltanto la contestazione specifica fa sorgere su chi afferma un fatto l'onere di fornire la prova del fatto allegato, determinando così anche una redistribuzione dell'onere della prova"*, poiché *"la mancata contestazione specifica, in definitiva, elimina il dubbio sulla sussistenza dei fatti affermati e non contestati"*, con richiamo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'omologo art. 115 c.p.c.);

- quanto alle prestazioni di Fetovski Zahir, dal documento n. 12 prodotto dalla difesa Toytech, consistente nella "relazione finale", datata 14.10.2024, dallo stesso predisposta in relazione al progetto commissionatogli, emerge che non è stata realizzata la parte di progetto che prevedeva la creazione di una scheda elettronica *ad hoc*, in quanto, visti gli esiti negativi dei test sui prototipi (di cui lo stesso Fetovski ha riferito alla Guardia di Finanza: cfr. doc. 19 all. a doc. 2 Procura), è stata selezionata una scheda già in

commercio (su cui si veda *infra*), che sarebbe stata successivamente configurata per soddisfare gli obiettivi di progetto (pag. 8). Emerge, inoltre, che Fetovski Zahir (come peraltro dichiarato anche alla Guardia di Finanza) sarebbe l'autore del programma gestionale e dell'allegato manuale d'uso, privo di data;

-il medesimo manuale d'uso, peraltro, è stato prodotto dalla difesa Toytech anche sub doc. 10 (su carta intestata GF Group e con qualche immagine in più) quale prova di una delle attività svolta da GF Group s.r.l.s (anche in questo caso, privo di data certa anteriore alla fatturazione);

-quanto alle attività svolte da GF group s.r.l.s, anche la stesura del manuale d'uso della scheda elettronica acquisito dalla Guardia di Finanza (doc. 23 all. a doc. 2 Procura) non sembra potersi rapportare alla fattura n. 76/2022 del 31 ottobre 2022, sia per la diversa paternità dell'opera (Zepping innovative solutions, in calce al documento è riportata la clausola di tutela del diritto d'autore) e sia per la sua presumibile datazione (vers. 1.0-2023). L'esame del documento, tuttavia, non può che destare seri dubbi circa la sua effettiva attinenza al progetto in questione, dal momento che, anche nella parte specificamente dedicata alla piattaforma "game in bubble" (da pag. 6 in poi, le prime cinque pagine riguardano l'utilizzo in generale del sistema i-box tramite wi-fi), al par. 2 "Accesso" si legge che *"l'accesso alla piattaforma avviene mediante questo link: <http://lucasrl.thingscloud.it>"* e al par. 6 "Clienti", si legge che *"all'acquisizione di un nuovo cliente la Luca srl deve creare un nuovo profilo utente"*. Va, al riguardo, rilevato che la Luca srl (che aveva, poi mutato denominazione in Network srl) è la società, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova n. 96/2019 del 11

	luglio 2019, di cui l'odierno convenuto Luca Serafin era amministratore	
	unico e proprietario del 98% del capitale sociale, avente ad oggetto <i>"la</i>	
	<i>costruzione, assemblaggio, commercio, distribuzione, noleggio, gestione e</i>	
	<i>manutenzione di distributori meccanici, automatici per la vendita e la</i>	
	<i>distribuzione, giochi di intrattenimento (video games, flipper, calcetti,</i>	
	<i>jukebox, etc....)"</i> (cfr. visura camerale sub doc. 11 Serafin);	
	-dovendosi escludere l'ipotesi di un mero <i>lapsus calami</i> (che non	
	spiegherebbe, infatti, l'indicazione anche di un <i>link</i> di accesso chiaramente	
	non riferibile a Toytech), il documento si presenta, con tutta evidenza,	
	come "riutilizzo" di altro manuale d'uso, databile anteriormente <u>al 11 luglio</u>	
	<u>2019</u> , (data della dichiarazione di fallimento della Luca s.r.l.) ed avente ad	
	oggetto il medesimo, all'epoca già completamente <u>elaborato e definito</u> ,	
	prodotto "innovativo", per lo <u>sviluppo</u> del quale, invece, nel 2022 (oltre tre	
	anni dopo) la convenuta Toytech sarebbe stata ammessa alle agevolazioni	
	del Fondo impresa femminile;	
	-e, infatti, il prodotto - a cui fa riferimento questo manuale (risalente e	
	"ripescato") - viene descritto come <i>"composto da due componenti: internet</i>	
	<i>box che non è altro che un componente elettronico che va collegato</i>	
	<i>fisicamente all'interno della macchina, apposto sulla gettoniera della stessa</i>	
	<i>(...) e piattaforma web che consente di gestire e visualizzare i dati di tutte le</i>	
	<i>macchine connesse e non solo"</i> e, quindi, <i>"ottimizzare gli interventi di</i>	
	<i>manutenzione e ricarica (...), ottimizzare i percorsi e i tragitti degli agenti</i>	
	<i>commerciali, prevenire frodi, tenere sotto controllo gli incassi totali,</i>	
	<i>cambiare o attuare nuove strategie commerciali"</i> (par. 1 Introduzione) e	
	cioè, coincidente con l'obiettivo n. 2 del progetto Toytech (voce B.2 della	

	domanda: “2. Toy Tech svilupperà un gestionale che potrà essere collegato alle vending	
	game installate presso i clienti utilizzatori per efficientare i processi di fornitura e	
	permettere ai clienti di avere, in ogni momento una dashboard da cui derivare lo stato di	
	funzionamento delle vending game machine. La configurazione multilivello del gestionale	
	sarà in grado di fornire informazioni utili per: - Il venditore della vending game da gioco	
	(Toy Tech srl); - Il venditore dei prodotti per il refilling delle macchine (Toy Tech srl); - Il	
	gestore della vending game da gioco – (Operatori del Settore); - Il proprietario del locale	
	dove è installata la vending game machine (che può coincidere a volte con il gestore). Le	
	informazioni che si possono ottenere sono: - Statistiche di quali sono i prodotti che vengono	
	scelti con maggiore frequenza; - La giacenza dei prodotti; - L’andamento degli incassi; - Lo	
	stato di funzionamento della vending game; - La scomposizione degli incassi da destinare	
	al proprietario del locale in cui è posizionata la vending game machine; - Può inoltre	
	provvedere direttamente, dal portale, all’acquisto dei prodotti per il rifornimento della	
	vending game machine.”);	
	-del resto, come si evince dalla stessa risoluzione n. 116/E dell’Agenzia delle	
	Entrate richiamata dalla difesa di Toytech (pag. 22 memoria), la tecnologia	
	di interconnessione delle vending machine a sistemi gestionali era già	
	esistente nel 2016. Ne è riprova la circostanza che la legge di bilancio 2017	
	aveva introdotto una serie di misure fiscali agevolative, note come Piano	
	Nazionale Industria 4.0, per la digitalizzazione dei sistemi produttivi che,	
	come chiarito anche dalla circolare MISE (ora MIMIT) n. 177355 del 23	
	maggio 2018, trovavano applicazione anche alle vending machine di nuova	
	generazione con caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare le condizioni	
	poste dalla normativa. Ne consegue che non costituisce certo una anomalia	
	l’esistenza sul mercato di prodotti che consentissero l’interconnessione	

	digitale delle <i>vending machine</i> (e, quindi, anche di schede elettroniche	
	all'uopo progettate, di cui, alla fine, la stessa Toytech sembra essersi	
	avvalsa) <u>ben prima</u> della presentazione dell'asseritamente "innovativo"	
	progetto di Toytech;	
	- difetta, inoltre, del carattere dell'innovatività (e della necessità di uno	
	"sviluppo") anche l'altro profilo del progetto, consistente nell'inserimento	
	nel prodotto venduto attraverso la <i>vending machine</i> di un tagliando con un	
	<i>QR code</i> , scansionando il quale l'acquirente può accedere ad una	
	piattaforma di giochi elettronici: come è stato verificato dalla Guardia di	
	Finanza e documentalmente provato in atti (doc.21 all. a doc 2 Procura), la	
	stessa Toytech aveva già immesso sul mercato questo prodotto molti mesi	
	prima di presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni (a <u>giugno</u>	
	<u>2022</u>), pubblicizzandolo attraverso i canali <i>social</i> di Luca Serafin dal <u>24</u>	
	<u>dicembre 2021</u> in poi, con offerte lancio e video promozionali sui canali You	
	Tube a partire dal 19 gennaio 2022, dovendosi quindi concludere che	
	esistessero già tanto il QR code di accesso quanto la stessa piattaforma con	
	i giochi (asseritamente oggetto di progettazione da parte di JL	
	Communicaxion D.O.O.: punto 3 art. 1 del contratto, doc. 14 Toytech);	
	-in ordine alla puntuale allegazione del Pubblico Ministero su tali	
	circostanze (e relativa produzione documentale: doc. 21 all. a doc. 2	
	Procura), le parti convenute non hanno formulato alcuna specifica	
	contestazione (o produzione documentale che consentisse di individuare, in	
	concreto, non solo le prestazioni asseritamente svolte da JL Communicaxion	
	D.O.O., ma anche i profili di differenziazione rispetto all'esistente), di talchè	
	deve ritenersi operante, a fini probatori, il già richiamato principio di non	

contestazione.

5.4.6. In conclusione, a fronte delle puntuali allegazioni della Procura regionale, supportate dal compendio documentale emerso in sede di verifica della Guardia di Finanza, circa la rendicontazione da parte di Toytech di costi non effettivamente sostenuti o privi di riscontro fattuale, parte convenuta o non ha formulato alcuna contestazione (BG Plast) o si è limitata a contestazioni del tutto generiche (JL Communicaxion D.O.O., UniKom Balkan, Fetovski Zahir), prevalentemente limitate all'inutilizzabilità della fonte di prova e perciò inidonee ad escludere l'applicazione del principio di non contraddizione (*"Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione"*, Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2021 n. 31837). Parte convenuta ha formulato contestazioni specifiche soltanto con riferimento a documentazione che si è rivelata o priva di data (men che meno certa: rapportini di lavoro) o interamente sovrapponibile ad altra riferibile ad un diverso fornitore (manuale d'uso del gestionale), ovvero

	ancora frutto del “riuso” di un prodotto non solo realizzato da altri (Zepping technologies), ma addirittura per altro cliente (Luca sr.l.).	
	Sulla base del complessivo quadro probatorio, quindi, ha trovato conferma la violazione degli obblighi di servizio a cui era tenuta la Toytech in relazione all’attuazione del programma pubblico di spesa sottostante alla concessione delle agevolazioni di cui al “Fondo impresa femminile”, avendo la società dapprima formulato istanza per l’ammissione e, successivamente, richiesta di erogazione del primo SAL sulla base di una rappresentazione rivelatasi non corrispondente a quanto verificato dalla Guardia di Finanza.	
	6. Alla luce di quanto fin qui detto le condotte di Toytech e, per essa, dei suoi amministratori, finalizzate a ottenere, senza che ne ricorressero i presupposti, i benefici pubblici ha determinato la causazione di un danno nei confronti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, titolare della Misura PNRR che ha finanziato il Fondo Impresa Femminile, e, per questo, al gestore individuato Agenzia per l’attrazione degli investimenti (Invitalia) s.p.a..	
	Va, infatti, ricordato, che la misura M5 C2 1.2., finanziata con risorse PNRR, era una misura c.d. a sportello, che prevedeva la concessione dei benefici nella misura e nei limiti delle disponibilità finanziarie (D.M. 24 novembre 2021) e che, pertanto, l’ammissione alle agevolazioni e l’erogazione di queste ultime in carenza dei presupposti, ha determinato la frustrazione e l’impossibilità di conseguimento delle finalità pubblicistiche a quelle sottese.	
	La misura del danno che ne è derivata va, quindi, determinata in ragione delle somme illecitamente percepite dalla Toytech a seguito dell’erogazione	

da parte di Invitalia s.p.a. del primo SAL, avvenuta in data 23 ottobre 2023, pari ad euro 106.659,75 (doc 2 all. a doc. 2 Procura).

La responsabilità della causazione del danno deve essere attribuita, oltre che alla società beneficiata, al suo amministratore *pro tempore*, sig.ra Ivana Fietta: *“Anche nell’ordinamento codicistico, alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (art.2462 c.c.), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (art.2476, comma 6, c.c.), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (art.2476, comma7, c.c.). In altri termini, la sussistenza di un’obbligazione sociale non esclude ma si aggiunge all’obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società, con conseguente rafforzamento della tutela erariale”* (Sez. II App. n. 15/2021; cfr. anche, *ex multis*, Sez. Piemonte n. 19/2019, Sez. Sicilia n. 326/2020; Sez. Emilia Romagna n. 239/2021, in termini, recentemente, Sez. III App. n. 354/2022).

Infatti, *“La responsabilità del danno erariale va ascritta, oltre che alle società percipienti, anche, con vincolo solidale, alle persone fisiche che le hanno rispettivamente rappresentate o amministrate, comunque incidendo sul programma imposto dalla P.A. (cfr. Sezione Lazio, sent. n. 175/2021)”* (Sez. Piemonte, n. 97/2022, *ex multis*, recentemente anche, Sez. Puglia n. 1115/21).

Gli amministratori *pro tempore* delle società, dunque, sono chiamati a

rispondere direttamente del loro operato in quanto *“l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'amministrazione”* (Cass. SS.UU. ord. n. 5019/2010).

La responsabilità nella causazione del danno deve essere imputata anche al convenuto Luigi Serafin, in capo al quale deve essere riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto, essendo emersi *“elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttiva in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”* (Cass. Pen. Sez. V. 26 ottobre 2023 n. 4816).

La difesa del convenuto nega che tali indici possano ravvisarsi negli atti di causa, essendo documentalmente provata l’esistenza di un contratto di consulenza direzionale, datato 2 gennaio 2022 -successivamente rinnovato in data 1 settembre 2023-, intercorrente tra la Toytech e la JL Communicaxion D.O.O., in base al quale Luca Serafin avrebbe prestato la propria attività consulenziale in favore della Toytech, circostanza che giustificherebbe la promozione dei prodotti di quest’ultima sui canali social riferibili al Serafin.

Le stesse dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Syncro System circa i rapporti intercorsi con Luca Serafin sarebbero frutto della non conoscenza dell'esistenza del contratto di consulenza tra Toytech e JLCommunicaxion, oltre che del mutato assetto dei rapporti personali tra i due ex coniugi Fietta e Serafin.

Mancherebbe, quindi, il presupposto dell'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore -e comunque il suo inserimento nella gestione dell'impresa- per poter riconoscere, in capo a Luca Serafin, la qualifica di amministratore di fatto, di cui in ogni caso difetta la prova, il cui onere incombeva sulla Procura.

Ciò considerato, va osservato - quanto ai contratti dedotti in giudizio dalla sola difesa del convenuto Serafin (doc.10 e 18) - che entrambi sono privi di data certa (anche se sul secondo contratto sembrerebbe essere stata apposta una marca da bollo riportante la data del 6 ottobre 2023 la quale, comunque, non può conferire la certezza della data in assenza di annullamento da parte di un pubblico ufficiale o di un timbro postale: art. 2074 c.c.) e che – in assenza di elementi probatori – non risultano siano stati effettivamente e concretamente eseguiti (mancano, *report*, analisi o anche solo le fatture di pagamento del compenso dalle quali evincere il grado di impegno profuso, considerato che il primo contratto prevedeva un corrispettivo orario, peraltro modesto, di 50,00 euro/ora ed il secondo un compenso mensile di euro 1.500,00). Dall'esame della documentazione di causa si rileva che le convenute Toytech e Fietta non fanno il benchè minimo cenno (né la hanno negata) all'esistenza di qualsivoglia rapporto di consulenza direzionale intercorrente con Luca Serafin -anche per il tramite

di JL Communicaxion d.o.o.- ma si limitano ad una generica contestazione dell'allegazione attorea (laddove la Procura censura l'effettivo esercizio del ruolo di consulente del sig. Luca Serafin), sottolineandone la carenza sotto il profilo probatorio.

Oggetto dei contratti, peraltro, sarebbe un'attività di tipo professionale, consistente in una *"consulenza direzionale concernente il settore commerciale nonché di intermediazione/facilitazione su attività internazionali"*. La consulenza di direzione, si osserva, attiene alla pianificazione e gestione del sistema organizzativo di un'azienda, essendo finalizzata al miglioramento dell'organizzazione aziendale e dei suoi sistemi di gestione (gestione della qualità, gestione sicurezza, gestione ambientale e altre tipologie specifiche di sistemi di gestione), oltre che delle risorse umane e della riprogettazione dei processi aziendali (norma UNI EN ISO 20700).

Diversa è, invece, l'attività di promozione all'esterno dei prodotti dell'azienda basata su contatti con i fornitori ed i clienti, la quale, attenendo ad un ambito diverso (appunto, l'attività di impresa), risulta estranea al servizio professionale di consulenza rivolto esclusivamente all'interno dell'azienda e al suo *management*.

Ed è proprio questa l'attività svolta dal Serafin, come si evince dalla documentazione in atti. Infatti :

- a) alcuni fornitori (Syncro Sistem) hanno indicato Luca Serafin come soggetto con il quale si rapportavano per la disciplina dei rapporti commerciali con la Toytech. In particolare, il legale rappresentante della Syncro System non solo ha dichiarato di "interfacciarsi" per

plurime questioni di Toytech con Luca Serafin (senza mai indicare come contatto la legale rappresentante, Ivana Fietta), “che a noi risulta essere il titolare della Toytech”, ma anche che “quest’ultimo ci commissiona la produzione degli stessi lavorati dal 2008 (...). Il catalogo dei disegni per produrre i semilavorati per la Toytech sono rimasti gli stessi che usavamo per Luca s.r.l.”;

b) dai profili social di Luca Serafin, nei quali sono pubblicizzati unicamente prodotti ed eventi della Toytech, si evince che lo stesso contrattava con i clienti interessati all’acquisto dei prodotti (in particolare Facebook, in cui si rinvenivano le richieste di contatto per preventivi e costi dei prodotti) e ciò sistematicamente da ben prima del contratto invocato;

c) nei medesimi profili sono numerose le fotografie che ritraggono il Serafin in prima persona negli stand fieristici Toytech all’interno degli eventi di settore (circostanza che mal si concilia con la figura del consulente di management), con inviti e codici di sconto per l’acquisto dei biglietti di ingresso rivolti ai potenziali clienti;

d) numerosi altri elementi inducono a ritenere che l’attività della Toytech si ponesse, in realtà, in sostanziale continuità con quella della fallita Luca s.r.l. (di cui Serafin era amministratore unico), come confermato dal legale rappresentante della Syncro System in relazione all’utilizzo, senza soluzione di continuità, da parte di Toytech dei disegni degli elementi costruttivi delle *vending machine* della Luca s.r.l.; dalla circostanza che lo stesso Luca Serafin ha più volte pubblicato nel proprio profilo Facebook e LinkedIn dei post

	pubblicitari riportanti il simbolo “Luca s.r.l.” per la promozione di	
	macchine Toytech o, addirittura, post descrittivi di prodotti -oggi	
	venduti da Toytech- come evoluzioni di prodotti Luca s.r.l.; dalla	
	circostanza che il manuale d’uso della presunta “nuova” scheda	
	elettronica fosse, in realtà -come si è visto- relativo ad una scheda	
	(ed un gestionale) già progettata per Luca s.r.l.;	
	e) il profilo Instagram personale di Luca Serafin è indicato come	
	contatto social tra quelli del sito Toytech e, a sua volta, indica due	
	siti: www.toytechvending.it e www.toytechsrl.it inequivocabilmente	
	riferibili a Toy tech (ma non quello della società di cui è socio di	
	maggioranza e in favore della quale afferma di svolgere la propria	
	attività, JL Communicaxion D.O.O).	
	Si tratta di centinaia di <i>post</i> , pubblicati con continuità e sistematicità, che	
	coprono un arco temporale di oltre tre anni, durante i quali Luca Serafin ha	
	svolto non solo attività promozionale dei prodotti Toytech, ma anche	
	attività più concretamente diretta alla gestione dell’impresa (oltre alle <i>chat</i>	
	con clienti, in alcuni casi sono stati pubblicati annunci per la ricerca di	
	personale e di beni -un autocarro telonato- per Toytech, oppure per la	
	vendita di prodotti di seconda mano ricondizionati, oppure ancora per	
	l’avvio di campagne di offerte e sconti sempre per Toytech) da parte di un	
	soggetto che, pur non essendo formalmente titolare di alcuna carica,	
	appariva (e si proponeva in prima persona: la legale rappresentante della	
	società non solo non compare mai, ma non viene neppure nominata od	
	indicata come contatto) ai terzi contraenti come “titolare” dell’azienda e	
	comunque con poteri di rappresentanza e spendita del nome (“ci	

	commissionava”) anche nella fase di acquisizione dei materiali, certamente	
	inserito nell’organizzazione di quest’ultima in posizione centrale e di rilievo	
	(tenendo anche conto della dimensione, per così dire, familiare” di Toytech:	
	Ivana Fietta e il figlio Stefano Serafin detengono il 98% del capitale sociale, i	
	dipendenti dichiarati sono 3: cfr. visura camerale, doc.10 Toytech).	
	7. Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che risulti provato il	
	dolo, così come contestato dal Pubblico Ministero.	
	In tale senso vengono in rilievo, innanzitutto, le circostanze di fatto,	
	obiettivamente documentate dal compendio probatorio in atti, richiamate	
	<i>supra</i> , dalle quali emerge la piena consapevolezza, in capo ai convenuti,	
	della illiceità delle condotte finalizzate ad ottenere indebitamente un	
	vantaggio economico, poste in essere secondo un deliberato schema.	
	Alla configurazione come dolose delle condotte significativamente	
	concorrono, da un lato l’aver prospettato, in sede di domanda di accesso al	
	finanziamento, un progetto relativo allo sviluppo di una tipologia di	
	distributore automatico dotato di una tecnologia in realtà già esistente e	
	(quasi) interamente sviluppata per la vendita di un prodotto (abbinamento	
	di un giocattolo ed un QR code che consente l’accesso ad una piattaforma	
	di giochi elettronici) già da tempo esistente, sviluppato e commercializzato	
	e, dall’altro, l’aver fornito ad Invitalia s.p.a. dichiarazioni finalizzate	
	all’erogazione del primo SAL rivelatesi, in fase di controllo, non veritiere,	
	supportate da documentazione rimasta priva di riscontro, pur nella	
	consapevolezza degli obblighi in tal senso sussistenti.	
	Tale ultima circostanza denota l’intento del percettore dei benefici, previsti	
	dal programma pubblico collegato al Fondo Impresa femminile e finanziato	

	con risorse PNRR, di conseguirli a fini egoistici (e di mero finanziamento	
	dell'attività ordinaria dell'impresa) in assoluto dispregio delle finalità di	
	pubblico interesse (sviluppo e consolidamento di imprese femminili) che	
	l'Amministrazione intendeva perseguire con tale progetto.	
	Appare evidente, dunque, che la società e i suoi amministratori erano	
	perfettamente consapevoli, fin dal momento della presentazione della	
	domanda di ammissione al beneficio:	
	a) dell'obbligo di conservazione documentale e dei prototipi realizzati in	
	relazione ai progetti presentati;	
	b) del fatto che le autorità competenti, tra cui appunto la Guardia di	
	Finanza, avrebbero potuto, anche successivamente alla concessione del	
	beneficio e alla sua completa erogazione, svolgere controlli finalizzati alla	
	verifica della sussistenza dei presupposti e alla esecuzione del progetto;	
	c) del fatto che, in difetto, i benefici provvisoriamente conseguiti avrebbero	
	potuto non essere confermati e/o revocati (e, quindi, che nessun legittimo	
	affidamento poteva discendere dal positivo superamento della fase di	
	presentazione della domanda).	
	Con questa consapevolezza, quindi, la società ha sottoscritto e presentato	
	le dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda di liquidazione del primo	
	SAL, attestando, sulla base di documentazione in parte non veritiera, in	
	parte non pertinente e contraddittoria e in parte inesistente, la sussistenza	
	dei presupposti per l'erogazione.	
	Va a tale proposito richiamato il già menzionato <i>"principio di</i>	
	<i>autoresponsabilità dichiarativa, operante tutte le volte in cui si configurino</i>	
	<i>in capo agli operatori, come nella specie, precisi obblighi di correttezza -</i>	

specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e, appunto, dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 della Costituzione, che impongono che questi siano chiamati ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932; id., Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9).” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 5154/2025), costituendo l'affidabilità delle autocertificazioni un presupposto essenziale per la diffusione degli strumenti di semplificazione nell'attività amministrativa.

Non a caso, infatti, la mera circostanza della dichiarazione non coerente con la realtà costituisce, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e ferme le conseguenze sul piano penale, *“una fattispecie di esclusione del tutto autonoma che concretizza, per ciò solo, un'ipotesi di violazione rilevante, ostativa all'erogazione dei benefici richiesti. Pertanto, non rileva la condizione soggettiva di buona o mala fede del soggetto che ha reso la dichiarazione, basandosi le norme recanti la semplificazione nell'attività amministrativa sul principio di autoresponsabilità, con un ribaltamento sull'interessato dell'onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione, in modo da rendere pienamente affidabile l'autocertificazione”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 7140/2019).

8. Il danno consiste, quindi, nel complessivo contributo erogato alla Toytech s.r.l. dalla Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa spa (INVITALIA SPA) e ammonta ad € 106.659,75, a cui va aggiunta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a far tempo

dalla liquidazione dell'incentivo, oltre interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

9. Per le ragioni esposte ai punti che precedono, non può trovare accoglimento la domanda, formulata dalla difesa di Luca Serafin, di applicazione del potere riduttivo, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, è *in nuce* escluso nelle ipotesi di responsabilità dolosa (*ex multis*, recentemente, Sez. I App. n. 214/2024; Sez. II App. n. 48/2024).

10. Né può trovare accoglimento la domanda, seppur tardivamente, formulata in via subordinata dalla difesa di Toytech e Ivana Fietta di riduzione, in ipotesi di condanna, in ragione della compartecipazione di altri dodici soggetti alla causazione del danno, stante l'assoluta carenza di elementi di valutazione in punto *de quo*, non solo sotto il profilo dell'individuazione di detti compartecipi, ma anche del loro ipotetico ruolo nella catena causale.

11. La difesa del convenuto Luca Serafin ha, infine, formulato istanza di ammissione di prova per testi, sulla quale tuttavia non ha insistito nelle conclusioni assunte all'udienza pubblica, ma che comunque non avrebbe potuto trovare accoglimento.

I capitoli di prova formulati, infatti, o sono del tutto irrilevanti (cap. 1 e 2, aventi ad oggetto la posizione, all'interno di JL Communicaxion d.o.o., della sig.ra Jelena Perovic) o inammissibili (cap. 3, 4, 5, 6) in quanto volti a provare la data certa della stipula dei contratti di consulenza direzionale e di quello di collaborazione tecnica legato al progetto beneficiato (cfr. Cass. civ. n. 21446/2023: "*In tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni*

tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c., ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento: ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento”).

12. Quanto alla regolazione delle spese di lite e di giudizio, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. ed in applicazione del principio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico delle parti condannate, in solido tra loro, e si liquidano come in dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32245** del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di ToyTech s.r.l. ed altri, ogni diversa domanda od eccezione respinta, condanna Toy Tech s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ivana Fietta e Luca Serafin, nelle rispettive qualità di amministratore e amministratore di fatto della Toy tech s.r.l., in solido fra loro al pagamento in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy della somma di euro 106.659,75, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dall’erogazione dell’incentivo, nonchè interessi di legge sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al saldo effettivo; condanna, altresì, i convenuti al pagamento delle spese di giudizio a favore

dell'Erario che liquida in euro 487, 70 (quattrocentoottantasette/70).

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 19/06/2025

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo